



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

ai sensi del D.LGS 231/2001

INDICE

INDICE.....	2
I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	5
1.1. Quadro normativo	5
1.2 Tipologia di reati disciplinati	5
REATI IN MATERIA DI FINANZIAMENTI PUBBLICI E REATI CONTRO IL PATRIMONIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 D.LGS. 231/2001)	5
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS D.LGS 231/2001)	8
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER D.LGS 231/2001).....	11
CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE (ART. 25 D.LGS. 231/2001)13	
REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS D.LGS. 231/2001).....	17
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS-1 D.LGS 231/2001)	18
REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D,LGS. 231/2001).....	20
REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, PREVISTI DAL CODICE PENALE E LEGGI SPECIALI, NONCHÉ DALL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999 (ART. 25 QUATER D.LGS 231/2001 – L. 14 GENNAIO 2003, N. 7, ART. 3).....	25
PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER.1 D.LGS 231/2001) 26	
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES D.LGS 231/2001)	26
ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES D.LGS 231/2001).....	29
OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVE E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS 231/2001).....	30
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES D.LGS 231/2001).....	30
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES D.LGS 231/2001) 31	
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES D.LGS 231/2001)	32
REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D.LGS 231/2001).....	33
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES D.LGS 231/2001) 40	
REATI TRANSNAZIONALI (L. 16 MARZO 2006, N. 146)	41
RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES D.LGS. 231/2001)	42
FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES D.LGS. 231/2001)42	
1.3. Le sanzioni e i delitti tentati.....	44
1.4. Autori del reato	45
1.5 Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa.....	46
II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO.....	47

2.1.	Adozione del Modello	47
2.2	Finalità e caratteristiche generali del Modello	48
2.3.	Struttura del Modello	50
2.4.	Modifiche e integrazioni del Modello	51
III.	COMITATO DI VIGILANZA (CDV) E SUO REGOLAMENTO.....	52
3.1.	Requisiti del Comitato di Vigilanza - Nomina	52
3.2	Ineleggibilità	52
3.3	Funzioni e poteri del CDV	53
3.4	Flussi informativi nei confronti del CdV	55
3.5	Gestione	56
IV.	FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	58
4.1.	Formazione ed informativa alle parti interessate.....	58
V.	SISTEMA DISCIPLINARE	59
5.1.	Principi generali	59
5.2	Personale dipendente	59
5.3	Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci	60
5.4	Misure nei confronti di Consulenti, Collaboratori, Agenti, Partners e Fornitori	61
VI.	VERIFICHE PERIODICHE	62
	PARTE SPECIALE	63
VII.	LA PARTE SPECIALE DEL MODELLO	64
7.1	I destinatari	64
7.2	Le fattispecie di reato.....	64
7.3	Regole generali e procedure specifiche per il contenimento del rischio.	64

Parte Generale

I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Quadro normativo

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle organizzazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Il D.lgs. 231 ha così recepito, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Infatti, fino all'introduzione del D.lgs. 231, l'art. 27 della Costituzione, il quale recita che “la responsabilità penale è personale”, impediva che detta responsabilità potesse investire le organizzazioni in quanto persone giuridiche.

Oggi, dopo l'introduzione di tale decreto, anche le persone giuridiche sono soggette a responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Il contenuto dell'art. 27 della Costituzione ha solo impedito che tale decreto potesse qualificare espressamente tale responsabilità come “penale”, relegandola così alla qualifica di “responsabilità amministrativa”, anche se, nella sostanza, il modello cui ricondurre la nuova disciplina è penale.

Il Decreto prevede, infatti, a carico dell'impresa, a seguito della commissione di specifici reati, una responsabilità amministrativa, da cui discendono sanzioni di carattere pecuniario e/o interdittivo, in relazione alla gravità dei reati commessi.

Secondo la nuova disciplina, le organizzazioni possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, qualora i reati siano commessi da soggetti che si trovano in posizione apicale (propri amministratori, dirigenti) o sottoposti (dipendenti o terzi mandatari) e qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Impresa stessa.

1.2 Tipologia di reati disciplinati

Le tipologie di reati che il decreto 231/2001 disciplina sono:

Reati in materia di finanziamenti pubblici e reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 D.lgs. 231/2001)

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme

ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l'attività programmata si sia realmente svolta.

Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente ma il suo uso è distorto; invece nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento del beneficio che rendono così tale ottenimento illegittimo.

Finalità della norma è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche distraendole dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzia in attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (sovvenzioni o contributi) o in atti negoziali ad onerosità attenuata (finanziamenti).

Consumazione del reato ed esecuzione della condotta criminosa coincidono, pertanto il reato può configurarsi anche in relazione a finanziamenti o agevolazioni ottenuti in passato e non destinati alle prefissate finalità.

Trattandosi di reato di pura omissione, il momento consumativo è individuato nella scadenza del termine entro il quale il finanziamento va utilizzato.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione europea.

Tale reato si configura in caso di ottenimento, senza diritto e mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La condotta dell'agente si deve inserire in un procedimento amministrativo teso ad ottenere erogazioni da parte dello Stato e può esplicarsi in senso commissivo (presentazione dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissivo (c.d. silenzio antidoveroso).

Ad esempio, concretizzano la fattispecie di indebita percezione: la presentazione di fatture indicanti un prezzo maggiorato per l'acquisto di beni con contributi pubblici; il conseguimento di finanziamenti con dichiarazioni attestanti un reddito imponibile non corrispondente a quello reale; l'ottenimento di indennità assistenziali per propri dipendenti esponendo dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti; l'attestazione da parte di un dipendente di circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, che faccia ottenere alla società un finanziamento pubblico.

Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

La condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto.

Gli artifici o raggiri possono consistere in una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, compreso il silenzio maliziosamente serbato.

Costituiscono ad esempio condotte di reato: il rilascio di cambiali firmate con false generalità; la dazione di un assegno accompagnata da assicurazioni circa la copertura e la solvibilità; la presentazione per il rimborso di note di spese non dovute; l'alterazione di cartellini segnatempo per percepire retribuzioni maggiori; la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora la Pubblica

Amministrazione proceda all'aggiudicazione della gara proprio alla società; l'omessa comunicazione all'ente pubblico di circostanze che si ha l'obbligo di comunicare (es. perdita di condizioni legittimanti un atto/permesso/ autorizzazione della Pubblica Amministrazione); le condotte costituenti truffa contrattuale a danno di enti pubblici (es. condotta dell'impresa che nella stipula/esecuzione di contratti con ASL, Comuni, Regioni ed altri enti pubblici, nasconde circostanze che, se conosciute dagli enti medesimi, avrebbero condotto ad una mancata sottoscrizione o ad una risoluzione dei contratti stessi); l'alterazione di registri e documenti che l'impresa periodicamente deve trasmettere agli istituti assicurativi e previdenziali; la compensazione illecita nel Modello F24 di credito imposta.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Rispetto alla truffa aggravata (art. 640, c.2, n.1 c.p.) l'elemento specializzante è costituito dall'oggetto materiale, ossia:

- contributi e sovvenzioni: erogazioni a fondo perduto;
- finanziamenti: cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati;
- mutui agevolati: cessioni di credito vantaggiose e con ampi tempi di restituzione;
- altre erogazioni dello stesso tipo: categoria aperta in grado di ricomprendere qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Comunità europee

Per la realizzazione di tale fattispecie è necessario che al mendacio si accompagni una specifica attività fraudolenta (artifici e raggiri per indurre in errore), che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi, così da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo richiesta da parte delle autorità preposte: es. predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a bandi di erogazione di finanziamenti pubblici con inserimento di informazioni supportate da documentazione artefatta; presentazioni di fatturazioni false o gonfiate per ottenere il rimborso delle relative somme dall'ente pubblico; presentazione di attestazioni false, dissimulanti o rappresentanti una realtà distorta; falsificazione di dati contabili per l'ottenimento di mutui o altri finanziamenti statali agevolati; false dichiarazioni per ottenere indebite prestazioni economiche dall'INPS a titolo di disoccupazione involontaria, indennità di maternità, sussidi per lavori socialmente utili; artifici e raggiri per procurarsi elargizioni della UE nel settore agricolo; presentazione di rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi professionali

La differenza tra il reato de quo e quello previsto e punito dall'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) consiste appunto nell'inclusione tra gli elementi costitutivi della prima fattispecie della induzione in errore del soggetto passivo: pertanto, qualora l'autore non si limiti a rendere dichiarazioni mendaci, ma predisponga una serie di artifici in grado di indurre in errore il soggetto pubblico, ricorrerà il reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo stato o ad altri enti pubblici.

La struttura e gli elementi costitutivi della fattispecie sono gli stessi della truffa (art. 640 c.p.), tuttavia l'attività fraudolenta dell'agente non investe direttamente la persona del soggetto passivo pubblico, ma il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

Si pensi ai flussi informativi obbligatori verso la PA, come le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate (Modello Unico, Modello 770, comunicazioni IVA, F24, ecc.), le comunicazioni alla Camera di Commercio, l'invio di denunce e dati previdenziali ad INAIL ed INPS (es. DM10). Si pensi anche a società che nella partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, o nell'esecuzione di contratti con soggetti pubblici, debbano effettuare delle comunicazioni telematiche con i soggetti stessi o inserire dati in registri telematici pubblici (es. inserimento in sistema informatico di un importo relativo ad un finanziamento pubblico superiore a quello ottenuto legittimamente).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis D.Lgs 231/2001)

Art. 615-ter c.p. Accesso abusive ad un sistema informatico o telematico

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema.

È prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

- a) introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello ius excludendi) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;
- b) la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le aggravanti di cui al comma 2 (danneggiamento/ distruzione dati, programmi o sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico).

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento di un sistema pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale, o della qualità di operatore del sistema).

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente software spyware, introduzione di virus, ma anche ad esempio l'installazione di software non autorizzati dall'azienda o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è

configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita password.

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce la mera installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni telematiche o informatiche. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto. Costituisce condotta di reato ex art. 617-quinquies c.p. l'installazione abusiva di una telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Quanto tali condotte avvantaggino di fatto la società (es. distruggendo dati in vista di controlli/ispezioni delle autorità, o eliminando informazioni che diano evidenza del credito vantato da eventuali fornitori ecc.) quest'ultima potrà essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 635-bis c.p.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (violenza o minaccia contro persone o abuso della qualità di operatore del sistema)

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

La fattispecie punisce la commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il reato è sempre perseguibile d'ufficio e per la sua realizzazione è sufficiente porre in essere "atti diretti" a realizzare gli eventi dannosi previsti, a prescindere dal loro concreto verificarsi.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Il reato de quo punisce le condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici. Viene altresì punita l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causi la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. È necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Medesime condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno.

Il reato è perseguibile d'ufficio e la condotta criminosa può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (virus, spyware), a prescindere dalla realizzazione concreta di detto accesso o del danneggiamento. Può configurare il reato anche la detenzione o diffusione abusiva di pics-card ossia di schede informatiche che consentono di vedere programmi televisivi criptati, oppure il procacciamento abusivo di numeri seriali di apparecchi telefonici cellulari altrui al fine di clonarlo ed effettuare una illecita connessione ad una rete telefonica protetta. Per quanto riguarda le realtà aziendali si può ipotizzare la condotta di un operatore che comunica ad un collega le credenziali per accedere alla casella mail di un altro dipendente al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'azienda stessa.

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Il reato punisce il procacciamento, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna, o la messa a disposizione in qualsiasi modo di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque volti ad alterare il loro funzionamento.

Le condotte tipiche si realizzano mediante l'introduzione di virus, worms, programmi contenenti le c.d. bombe logiche, ecc. Potrebbe, pertanto, ipotizzarsi una responsabilità della società nel caso in cui tali condotte siano poste in essere ad esempio con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti.

Rispetto alla fattispecie precedente, questo reato richiede già la realizzazione di una condotta attiva idonea a realizzare il danneggiamento.

Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria.

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 c.p. aventi ad oggetto documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

La norma punisce sia la falsità c.d. materiale che la falsità ideologica; nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione. L'ipotesi di falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica.

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter D.Lgs 231/2001)

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.

L'art.416 c.p. punisce coloro i quali promuovono, costituiscono o organizzano una associazione allo scopo di commettere più delitti; anche la mera partecipazione costituisce reato e può essere altresì di secondaria importanza purché il contributo sia apprezzabile, concreto e dotato di effettiva stabilità. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del *pactum sceleris*, che se commessi concorrono infatti con la fattispecie di cui all'art. 416 c.p. e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto di associazione a delinquere. Il configurarsi dei reati associativi quali reati mezzo fa sì che la responsabilità dell'ente, ai sensi del D.lgs. 231/2001, si estenda a una serie indeterminata di fattispecie di reato commesse per la realizzazione del patto criminoso non necessariamente incluse nell'elencazione dei reati presupposto. Basti pensare per esempio all'illecita concorrenza con violenza o minaccia di cui all'art. 513-bis c.p., alla turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p., ovvero all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture p. e p. dall'art. 355 c.p. o anche alla frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p. Il reato di associazione per delinquere potrebbe altresì manifestarsi in collegamento con il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ai sensi dell'art. 260 del Codice dell'ambiente.

Art. 416, commi 6 e 7, c.p. Associazione per delinquere

Il comma 6 dell'articolo 416 c.p. punisce l'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D.lgs. 286/1998.

Al comma 7 è invece prevista la punizione della condotta associativa finalizzata alla commissione dei delitti di prostituzione minorile (art.600-bis c.p.), pornografia minorile (art.600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art.600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti sessuali su minorenni (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenni (art.609-quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies).

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte secondo una delle modalità di cui all'art. 416 c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Si sottolinea, infine, il fatto che l'art. 24ter D.lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente nelle ipotesi di commissione di reati "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis" o "al fine di agevolare l'associazione mafiosa"; tale inserimento, al limite del rispetto del principio di legalità, amplia di fatto in modo pressoché indefinito il numero di reati punibili ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso.

Il disposto normativo dell'art. 416-ter ha subito nel corso degli anni svariare modifiche; l'ultima riforma è stata varata con la legge 21 maggio 2019, n. 43, recante "*Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso*" entrata in vigore lo scorso 11 giugno, che ha apportato sostanziali cambiamenti alla disciplina pregressa sia per quanto riguarda la condotta penalmente rilevante che per la dosimetria sanzionatoria.

Per quanto riguarda i soggetti attivi, viene ampliato il novero dei possibili autori del reato: sia per il promittente che per il promissario viene specificato che può essere protagonista dell'accordo anche un soggetto intermediario; per il procacciatore di voti viene precisato che può trattarsi anche di un appartenente alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. oltre che chiunque si impegni a procacciare voti mediante il ricorso al metodo mafioso.

Relativamente alla condotta del promissario viene precisato che questo è punito, oltre che nei casi di dazione o promessa di denaro o altra utilità (già contemplati nel testo anteriforma), anche qualora si renda meramente disponibile a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

In merito al trattamento sanzionatorio per ambedue le parti dello scambio elettorale politico-mafioso, il testo normativo riformato ha reintrodotta l'equiparazione sanzionatoria con il delitto di partecipazione associativa mafiosa (*ex art. 416-bis*, comma primo) ed i contraenti protagonisti del sinallagma illecito (*ex art. 416-ter*, commi primo e secondo), stabilendo che anche a questi ultimi si applicano le pene previste dal primo comma dell'articolo 416-bis (reclusione da dieci a quindici anni).

I commi 3 e 4 dell'art. 416-ter c.p. (così come sostituito *ex art. 1*, l. 21 maggio 2019, n. 43), introdotti dal nuovo conio legislativo prevedono una circostanza aggravante ad effetto speciale che prevede un aumento fisso della metà della pena base qualora il candidato alle elezioni risulti eletto a seguito della promessa elettorale di origine mafiosa (la forbice di pena raggiunge un vertiginoso incremento, sino alla reclusione compresa tra un minimo edittale di anni 15 ed un massimo edittale di anni 22 e mesi 6); in tal modo il legislatore viene a realizzare una controversa trasformazione dello scambio elettorale politico-mafioso in "reato di evento". Infine, il neo introdotto comma 4 prevede quale pena accessoria, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna dei protagonisti dell'intesa politico-mafiosa.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione.

Il sequestro di persona *ex art. 630 c.p.* si realizza in caso di limitazione della libertà personale di un soggetto, in qualsiasi forma e durata, al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato complesso caratterizzato dal dolo specifico della mercificazione della persona.

Si può ritenere che la realizzazione di tale fattispecie appaia di difficile previsione, vista la necessità di accertare in ogni caso l'interesse o vantaggio ricavato dall'ente dalla realizzazione dell'illecito stesso.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309, Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La condotta è quella descritta all'art. 416 c.p., con la specifica finalità di attuare o partecipare ad un traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 407, c. 2, lett.a), n.5, c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L. 18 apr. 1975, n. 110

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25 D.lgs. 231/2001)

Art. 317 c.p. Concussione

Vi è concussione quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Soggetto attivo del reato può dunque essere tanto un pubblico ufficiale quanto un incaricato di pubblico servizio.

L'abuso può estrinsecarsi in due forme: come uso antidoveroso dei poteri pubblici (utilizzo di poteri attinenti alle funzioni esercitate per scopi diversi da quelli previsti per legge, in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità) oppure come abuso di qualità (strumentalizzazione della posizione di preminenza pubblica ricoperta dal soggetto, a prescindere dalle sue competenze specifiche).

Colui che subisce la costrizione non è correo ma persona offesa in quanto posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito; pertanto tale fattispecie potrà configurarsi in capo alla cooperativa in via residuale, o nella forma del concorso dell'extraneus tra una figura apicale o subordinata della società e il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (sempre che vi sia un interesse/vantaggio per la società), oppure in quei casi in cui la cooperativa gestisca attività a rilevanza pubblicistica.

Infatti, sia il legislatore sia la giurisprudenza prevalente ritengono che gli esponenti di fattispecie societarie a carattere privato ma depositarie dello svolgimento di un pubblico servizio, sono assolutamente equiparati a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio (es. soggetti che possono rappresentare all'esterno la volontà della PA o suoi poteri autoritativi, deliberativi o certificativi a prescindere da formali investimenti; componenti di vertice di enti ospedalieri o società esercenti prestazioni sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; operatori di Istituti di credito; soggetti appartenenti a società a partecipazione pubblica o concessionarie di pubblici servizi; operatori per di società per la gestione di guardie giurate; operatori di società deputate alla gestione, organizzazione ed erogazione di formazione e addestramento professionale regolato dalla legge; costruttori nell'ambito della realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ecc.).

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

È l'ipotesi in cui un pubblico ufficiale riceve indebitamente o accetta da un privato la promessa, per sé o per un terzo, di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (c.d. corruzione impropria). Prima della riforma del 2012 che ne ha mutato significativamente il testo, la norma era rubricata diversamente, ossia "Corruzione per un atto d'ufficio" e prevedeva tra le condotte punibili poste in essere

dal pubblico ufficiale quella di “compiere un atto del suo ufficio”, oltre a prevedere la punibilità per il pubblico ufficiale che riceveva una retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. L'intervento legislativo del 2012, con l'eliminazione del riferimento al compimento di “atti” e ponendo l'attenzione sull'esercizio delle “funzioni o dei poteri” del pubblico funzionario, ha determinato un'estensione dell'area di punibilità in quanto l'articolo riformato configura una fattispecie onnicomprensiva della funzione pubblica (generica attività, generici poteri e generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto) e quindi non più il compimento, l'omissione o il ritardo di uno specifico atto. Sono dunque ricompresi tutti quei comportamenti, sia attivi che omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente rispettati da chi esercita una pubblica funzione.

Il reato in esame è proprio in quanto punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale, al quale però, l'art. 320 c.p., parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato stabilendo una pena ridotta fino a un terzo. Diversamente dalla concussione, le parti sono in posizione paritaria, pertanto entrambe punibili. Si tratta, infatti, di un reato plurisoggettivo, o a concorso necessario e ne rispondono sia il corruttore che il corrotto; a tal proposito si distingue una corruzione attiva e una passiva a seconda che la si guardi dal punto di vista della condotta del privato o del pubblico ufficiale ovvero dell'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 320 c.p. La Legge 9 gennaio 2019, n.3 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera n)) la modifica dell'art. 318: tale reato, precedentemente punito con la reclusione da uno a sei anni, prevede ora come pena la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

È l'ipotesi di un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 320 c.p., che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio con vantaggio in favore del corruttore (c.d. corruzione propria).

Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla Legge n. 69 del 2015 hanno determinato un notevole inasprimento sanzionatorio della condotta in esame nel tentativo di rafforzare la reazione statale ad una fenomenologia corruttiva sempre più capillare e diffusa.

Tale fattispecie si configura ogni qualvolta l'attività svolta dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio sia contraria ai doveri di quest'ultimo (es. accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Tale figura criminosa è stata introdotta dall'art. 9 della L. 86/1990. Inizialmente, infatti, le ipotesi considerate costituivano circostanze aggravanti della corruzione propria di cui all'art. 319 c.p.; oggi, con la previsione di un autonomo titolo di reato che non

distingue tra corruzione propria ed impropria, restano sanzionati tutti i comportamenti corrotti. Il delitto può essere commesso da qualsiasi persona che rivesta la qualità di pubblico ufficiale e la previsione principale concerne l'ipotesi che i fatti di corruzione siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Secondo tale fattispecie di reato vi è induzione indebita quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro a oltre utilità non dovute.

Tale fattispecie è stata introdotta dal Legislatore per restringere l'ambito precettivo del delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p.; prima della riforma, infatti, la condotta si concretizzava nelle due forme dell'induzione e della costrizione. Lo sdoppiamento dell'originaria fattispecie ha introdotto l'art. 319 quater, in linea con le raccomandazioni di carattere internazionale provenienti in particolare dal "Rapporto sulla fase 3 dell'applicazione della Convenzione anticorruzione Ocse in Italia", ed è caratterizzato da una condotta suggestiva e persuasiva con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario rispetto alla vittima di concussione. Il soggetto passivo del reato in esame dispone di maggiori margini decisionali ma finisce per prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di ottenere un tornaconto personale indebito; per tale motivo è prevista la punibilità. È dunque la differenza tra queste due condotte, precedentemente ricomprese nella formulazione dell'art. 317 antecedente alla riforma, che segna la linea di confine tra l'ipotesi concussiva (costrizione) e l'induzione di cui all'art. 319 quater c.p.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Tale norma sancisce che le disposizioni degli articoli 318 e 319 di cui sopra, si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, con riduzione delle pene in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

La norma in questione estende al corruttore le pene stabilite per il corrotto. Si tratta, pertanto, della disposizione principale attraverso cui gli enti possono essere chiamati a rispondere – insieme al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio – dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320 c.p.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

La condotta di reato è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in tale fattispecie il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

L'istigazione alla corruzione si realizza mediante le stesse condotte previste nei reati di corruzione propria o impropria, con la specifica circostanza della non accettazione della promessa/offerta del privato.

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Tale fattispecie di reato è stata introdotta dall'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in ossequio a quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, cosiddetta "Convenzione di Merida", ratificata con

la Legge n.116/2009 e soprattutto alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), ratificata dall'Italia con la L. 110/2012.

Con la Legge n. 3/2019 (c.d. Legge Anticorruzione") il delitto di traffico di influenze illecite è entrato a far parte del novero dei reati in relazione ai quali può configurarsi un illecito amministrativo a carico dell'ente.

Attraverso l'art. 346 *bis* c.p. sono state rese penalmente rilevanti le condotte che, pur non estrinsecandosi nei reati di corruzione per l'esercizio delle funzioni, per atti contrari ai doveri d'ufficio, o in atti giudiziari, vengano poste in essere dal soggetto che vuole fungere da mediatore di una transazione illecita tra il privato ed il pubblico ufficiale, l'esercente un pubblico servizio, o uno dei soggetti di cui all'art. 322 *bis* c.p., facendosi dare o promettere denaro o altra utilità, per sé o per altri, quale prezzo dell'attività espletata. Rispetto alle fattispecie corruttive, il reato in esame si presenta come una tutela anticipatoria delle stesse, volta a punire l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la Pubblica Amministrazione e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto, paritario o alternato, fra il Pubblico Ufficiale e il soggetto privato.

La norma è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore. L'art. 346-bis c.p. prevede due diverse ipotesi di traffico di influenze illecite: un primo caso è rappresentato dal c.d. traffico di influenze gratuito, nel quale il committente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale al mediatore affinché quest'ultimo remunerati il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o l'omissione o il ritardo di un atto di ufficio. La seconda ipotesi è costituita dal c.d. traffico di influenze oneroso, laddove il committente remunera il mediatore affinché quest'ultimo realizzi una illecita influenza sul pubblico agente; in questo caso il denaro o il vantaggio patrimoniale dato o promesso dal committente al mediatore serve a remunerarlo per l'influenza che quest'ultimo si impegna a porre in essere sul pubblico agente.

Le relazioni che il mediatore si impegna a far valere debbono essere realmente esistenti e debbono costituire la ragione della dazione o della promessa del vantaggio patrimoniale da parte del committente.

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. L'articolo in questione è stato introdotto dall'art. 3, c.1 L. 29 settembre 2000, n. 300 e modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 237/2012, dalla L. 161/2017 e, infine, dalla L.3/2019.

Tale norma estende le disposizioni degli artt. 314, 316, 317, 317bis, 318, 319, 319bis, 319ter, 319 quater, 320 e 322, c. 3 e 4 c.p. ai fatti commessi dai soggetti indicati dalla norma medesima. Ha altresì previsto che le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, oltre che alle persone indicate dall'articolo in

esame, alle persone che esercitano attività o funzioni che corrispondono a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri ovvero organizzazioni pubbliche internazionali.

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.lgs. 231/2001)

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

Attraverso tale disposizione, il legislatore mira a garantire la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quali imprescindibili presupposti di una circolazione monetaria regolare. La fattispecie in questione si realizza mediante una molteplicità di condotte: contraffazione (fabbricazione di monete da parte di enti non autorizzati) o alterazione (modifica del valore della moneta genuina) di monete; introduzione nello Stato di monete falsificate, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete.

Tale norma tutela la certezza e l'affidabilità del traffico monetario e punisce chi altera monete della qualità indicata nel precedente articolo o chi, rispetto alle monete così alterate, le detiene, le spende o le mette in circolazione, le acquista o comunque riceve al fine di metterle in circolazione.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate.

Il reato punisce l'introduzione, l'acquisto, la detenzione, al fine di metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore o con chi le ha alterate.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

È la messa in circolazione di monete false ricevute in buona fede; in questo caso la scienza della falsità delle monete è posteriore alla ricezione delle stesse mentre nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 455 c.p. tale consapevolezza della falsità deve sussistere nel colpevole al momento della ricezione.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Le condotte di reato sono quelle di cui agli artt. 453, 455, 457 c.p., ma hanno come oggetto materiale valori di bollo falsificati. Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame, sono valori di bollo la carta bollata, i francobolli e gli altri valori ad essi equiparati da leggi speciali.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Le condotte punibili sono sia la contraffazione sia l'acquisto, la detenzione o l'alienazione della carta in oggetto. La ratio di tale norma consiste nella scelta di criminalizzare delle attività preparatorie alla falsificazione per rispondere alla necessità

di rafforzare la tutela degli interessi protetti dalle norme in materia di falsità di valori di bollo.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

La fattispecie *de quo* punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione, o l'alienazione di filigrane o di strumenti destinati elusivamente alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Il reato punisce il mero utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati; la pena è ridotta se i valori sono stati ricevuti in buona fede.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

Tale articolo, come sostituito dall'art. 15, c. 1, lett a) della L. 99/2009, punisce la contraffazione, l'alterazione nonché l'uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Commette tale reato chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, sia nazionali che esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza aver concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Il secondo comma prevede la punizione per chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Ai fini della punibilità la condizione essenziale è che siano state osservate le leggi interne, i regolamenti comunitari e le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

La norma, fuori dai casi di concorso nei reati previsti dal precedente articolo, punisce l'introduzione nello Stato italiano di prodotti con segni falsi e commercio dei medesimi prodotti.

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis-1 D.Lgs 231/2001)

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Elemento essenziale per la configurazione dell'illecito è l'uso di violenza sulle cose o mezzi fraudolenti finalizzati a turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La norma è stata introdotta al fine di garantire il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da privati.

Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

La norma mira a sanzionare chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia usando cioè quelle forme tipiche di intimidazione che, nell'ambiente della criminalità organizzata mafiosa, tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque, a condizionarle, incidendo sulla fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza libera e lecita. Tuttavia, non occorre che il reato si realizzi in ambienti di criminalità organizzati o che l'autore appartenga a tali ambienti. Soggetto attivo del

reato può essere chiunque, non essendo richiesta la qualifica di imprenditore, essendo anzi sufficiente l'esercizio, anche occasionale o temporaneo, di una delle suddette attività.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.

Tale articolo punisce chiunque cagioni un nocumento a un'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione su mercati nazionali esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.

La condotta materiale consiste nella consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, di una cosa mobile non conforme a quella convenuta per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità. La frode in commercio si sostanzia dunque in una sleale esecuzione di un contratto lecito ed efficace, anche se annullabile.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze non genuine come genuine.

La condotta punita è concretizzabile con qualsiasi operazione comunque diretta allo scambio ed allo smercio di cibi e bevande non genuini; pertanto, è sufficiente porre in essere atti chiaramente rivelatori della finalità di vendere o porre in commercio: esposizione al pubblico, indicazione in offerte al pubblico, presenza del prodotto non genuino nel magazzino o deposito del venditore ecc..

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

La condotta di reato si realizza tramite la generica messa in circolazione di beni con nomi, marchi o segni distintivi che, pur se non contraffatti, sono idonei ad indurre in errore i consumatori.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

La condotta punita è la fabbricazione o l'uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale di cui sia a conoscenza. Ai sensi della stessa norma è punita l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, l'offerta ai consumatori o la generica messa in circolazione dei beni citati, al fine di ricavarne un profitto.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L'art. 517 quater c.p. punisce la contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o di indicazioni di origine di prodotti agroalimentari. Ai sensi della stessa norma è punita l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, l'offerta ai consumatori o la generica messa in circolazione di prodotti agroalimentari con le citate indicazioni contraffatte, al fine di ricavarne un profitto. Ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, i delitti previsti dai commi primo e secondo, sono punibili a condizione che sia stato osservato quanto previsto da leggi interne, da regolamenti comunitari e dalle convenzioni nazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Reati societari (Art. 25-ter D,lgs. 231/2001)

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali (L.69/2015)«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Per tale fattispecie di reato, prevista dal comma 1 lett. a) del D.lgs. 231/2001 alla Società si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

La condotta illecita, nel nuovo articolo 2621 c.c., consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti, quando la comunicazione degli stessi è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore; salvo le ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità, il reato procedibile d'ufficio. Il primo elemento di novità del nuovo reato di falso in bilancio di cui articolo 2621 del codice civile, è il passaggio da contravvenzione a delitto. Gli ulteriori principali elementi si possono così sintetizzare: scompaiono le soglie di non punibilità (previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 2621); per quanto riguarda il dolo, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" e viene espressamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte; il riferimento all'omissione di "informazioni" è stato sostituito con quello dell'omissione di "fatti materiali rilevanti" sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, la cui comunicazione è imposta dalla legge; è stato introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore. Il riferimento alle modalità del falso, che deve essere "concretamente idoneo a indurre altri in errore" (2621 c.c.), appare collegato sia alla scomparsa delle soglie di punibilità che alla previsione delle ipotesi di lieve entità e particolare tenuità, di cui ai nuovi articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile.

Art. 2621bis c.c. Fatti di lieve entità (L. 69/2015)

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, occorre richiamare l'art. 2621-ter c.c. secondo il quale "il giudice valuta,

in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621e 2621-bis”.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate (L.69/2015)

La condotta illecita per il falso in bilancio nelle società quotate consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore sulla situazione economica della società stessa. I principali elementi di novità del nuovo falso in bilancio delle società quotate, di cui al primo comma dell'articolo 2622 c.c., che parzialmente coincidono con quelli di cui all'articolo 2621, sono i seguenti: la fattispecie è configurata come reato di pericolo anziché di danno in quanto scompare ogni riferimento al danno patrimoniale causato alla società; le pene sono inasprite in quanto dalla reclusione da uno a quattro anni si passa alla reclusione da tre a otto anni; scompaiono, come nel falso in bilancio delle società non quotate, le soglie di non punibilità che erano previste dai commi 4 ss. del previgente art. 2622; anche in questo caso è mutato il riferimento al dolo in quanto permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, tuttavia viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" mentre è esplicitamente introdotto nell'articolo in esame il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte; il riferimento all'omissione di "informazioni" è stato sostituito con quello all'omissione di "fatti materiali rilevanti" la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; è stato introdotto, come nell'articolo 2621, l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore.

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione.

Il D.lgs. 39/2010 – Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relative alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati – ha introdotto il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 2624 c.c.

Poiché l'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 fa espresso richiamo all'art. 2624 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'abrogazione della norma del codice civile, non accompagnata dall'integrazione dell'art. 25-ter con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 27 del D.lgs. 39/2010 dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa ex D.lgs. 231/2001 al nuovo reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

In un'ottica prudenziale, è opportuno tener conto anche di tale fattispecie.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo.

La condotta criminosa si sostanzia nell'impedire, od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci o ad altri organi sociali dalla legge. Stante l'esplicito riferimento nel D.lgs. 231/2001 al solo secondo comma dell'art. 2625 c.c., il reato si può imputare alla società solamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, ovvero il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche previste dall'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

Inizialmente, l'articolo in esame, prevedeva anche l'attività di revisione oltre a quella di controllo; l'art. 37, comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010 ha soppresso le parole «o di revisione» dalla presente norma e le attività d'impedito controllo ai revisori, non essendo più disciplinate dall'art. 2625 c.c. che è espressamente ricompreso fra i reati presupposto ex D.lgs. 231, non sono più da considerarsi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti. Difatti, la nuova fattispecie d'impedito controllo alle società di revisione è attualmente disciplinata dall'art. 29 del D.lgs. 39/2010 che non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001.

Tuttavia, in un'ottica prudenziale, è opportuno tener conto anche di tale fattispecie.

Il delitto di cui al secondo comma deve essere inquadrato all'interno dei reati contro il patrimonio, dal momento che il danno descritto dalla norma rappresenta il momento consumativo del reato. Il requisito del danno, dunque, consente di distinguere nettamente tale delitto dall'illecito amministrativo, di cui al primo comma, in cui non è prevista la causazione del danno e l'oggetto di tutela è rappresentato dall'attività di controllo in sé.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.

Tale fattispecie di reato è prevista a tutela dell'effettività e dell'integrità del capitale sociale, a garanzia dei diritti di creditori e di terzi, si configura nel caso in cui gli amministratori restituiscano, anche in maniera simulata, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, i conferimenti ai soci oppure liberino questi ultimi dall'obbligo di eseguirli.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626 c.c., dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve.

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Per quanto concerne la distribuzione degli utili, occorre distinguere tra i cosiddetti utili fittizi e reali; deve ritenersi fittizio e dunque non ripartibile, quando incide sul capitale sociale, traducendosi, in tal modo, in un illecito rimborso ai soci di conferimenti dagli stessi effettuati. È da ritenersi reale quando risulti da operazioni concluse e da situazioni giuridiche definite e può quindi dirsi effettivamente conseguito. L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La norma prevede inoltre che, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue. Il presente articolo configura una contravvenzione sanzionata con una pena più mite rispetto alla previgente disciplina, che considerava la fattispecie come delitto, punibile con la stessa pena delle false comunicazioni sociali.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato. La disposizione considera

dunque due ipotesi delittuose, già previste dalla passata disciplina, descrivendole però con maggiore tassatività e determinatezza, tipizzando l'illecito conformemente ai principi generali del diritto penale ed abbandonando la tecnica del mero rinvio alle disposizioni civilistiche.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Le operazioni di cui al reato in questione consistono in riduzioni di capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni, che, poste in essere in violazione delle norme a tutela dei creditori, cagionano danno ai creditori stessi. Perché il reato sussista è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio. Tale norma è dunque finalizzata alla tutela dei creditori più che all'integrità del capitale sociale.

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.

Il reato è configurabile quando un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società – con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 – rechi alla stessa o a terzi un danno, violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile. Il reato sussiste solo se dalla violazione siano derivati danni alla società od a terzi, da ritenersi di natura patrimoniale. Dunque, l'interesse protetto dalla norma è il patrimonio della società o dei terzi, in armonia con i principi ispiratori del nuovo sistema penale societario.

Inoltre, la norma in esame, introdotta dalla L. 262/2005, rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare, sia agli altri membri del consiglio che ai sindaci, ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio.

In entrambi i casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.

Le condotte, ascrivibili ad amministratori e soci conferenti, sono di tre tipi: formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura, di crediti, o del patrimonio della società nel caso di trasformazione. La disposizione, a tutela dei creditori, sanziona le condotte che intaccano l'integrità del capitale sociale nella fase della formazione e dell'aumento, impedendo i cosiddetti fenomeni di "annacquamento" ovvero che siano costituite società prive di un adeguato capitale.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

È un reato proprio dei liquidatori che, cagionano danno ai creditori ripartendo i beni sociali tra i soci ovvero senza aver provveduto all'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, prima della soddisfazione dei creditori stessi. Il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

Art. 2635 c.3 c.c. Corruzione tra privati

Tale fattispecie di reato è stata di recente modificata dal Decreto legislativo, 15/03/2017 n° 38. Il reato in esame precedentemente era di danno, e prevedeva come delittuosa la condotta, salvo che il fatto fosse previsto come più grave reato, di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, di sindaci e dei liquidatori che, a seguito di dazione o promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, compivano ovvero omettevano di compiere atti in violazione di obblighi inerenti il loro ufficio o gli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. La nuova fattispecie è invece costruita in termini di reato di mera condotta; tale condotta attualmente consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, sindaco, liquidatore o in violazione degli obblighi di fedeltà che ne conseguono dal ricoprire le succitate cariche. È ugualmente punibile il fatto commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei predetti soggetti. La pena è ridotta se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Con la Legge n. 3/2019 il reato in esame è divenuto procedibile d'ufficio e per l'instaurazione di un procedimento penale, eventualmente anche ai sensi del D.lgs. 231/2001, sarà dunque sufficiente una denuncia/esposto.

Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

L'articolo in esame è stato introdotto con il D.lgs. 38/2017 e prevede una fattispecie che si articola in due ipotesi: la prima consiste nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti a soggetti apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci; liquidatori) o aventi funzioni direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o all'omissione di un atto in violazione di obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata; la seconda condotta prevede che amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo. La Legge 9 gennaio 2019, n.3 (c.d. Legge Anticorruzione) ha modificato il presente articolo eliminando la querela quale condizione di procedibilità.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.

L'influenza *de quo* è la determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. L'uso del termine "determinare" sottolinea che la condotta consiste in un contributo causale alla formazione della maggioranza, escludendo che si possa trattare di una mera influenza.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.

La fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Si tratta di un reato comune, nella cui fattispecie la riforma del 2002 ha unificato una molteplicità di figure al fine di realizzare una maggiore determinatezza del reato. I beni giuridici tutelati sono rappresentati dagli interessi generali dell'economia pubblica e dal regolare funzionamento del mercato.

Art. 2638 c.c. commi 1 e 2 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato in questione può realizzarsi in due diverse ipotesi: nella prima sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

La seconda ipotesi invece si realizza indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e leggi speciali, nonché dall'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999 (Art. 25 quater D.Lgs 231/2001 – L. 14 gennaio 2003, n. 7, art. 3)

L'art. 25 quater è una norma aperta che punisce i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale italiano, dalle leggi speciali, o in violazione della Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999.

La norma richiamata non fa rinvio a specifiche fattispecie di reato, mostrando così qualche carenza sotto il profilo della tassatività. La categoria di reati richiamata fa riferimento ad una molteplicità di fattispecie, la cui condotta criminosa può realizzarsi in diversi modi.

In particolare, il ventaglio di fattispecie ricompreso tra l'art. 270-bis e 270-sexies c.p. prevede una serie di condotte che vanno dalla promozione, costituzione, organizzazione o finanziamento di associazioni deputate a perpetrare azioni violente con finalità terroristiche e/o eversive, all'assistenza agli associati con finalità di terrorismo, all'arruolamento di soggetti per la realizzazione di atti di violenza e/o di sabotaggio connessi a finalità terroristiche, all'addestramento e preparazione di detti soggetti all'uso di armi e strumenti offensivi, fino alle generiche condotte qualificate in una vera norma di chiusura come aventi "finalità di terrorismo" (art. 270 sexies c.p.). In ogni caso al di là delle singole fattispecie, l'art. 25 quater D.lgs. n. 231/2001 opera un vero rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristiche ed eversivi.

Nell'ambito societario il rischio non è escludibile a priori soprattutto se si considera che la Convenzione di New York ritiene penalmente rilevante anche l'appoggio economico indiretto (ma pur sempre doloso) ad organizzazioni o gruppi terroristiche, nazionali o internazionali.

Infatti, la responsabilità penale (e dunque l'eventuale responsabilità amministrativa da reato della società), sorge non soltanto a carico di chi realizza la condotta tipica descritta nella singola fattispecie incriminatrice, ma anche a carico di chi concorra nel reato fornendo un contributo materiale o morale alla realizzazione dello stesso.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater.1 D.lgs 231/2001)

Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. La Legge n. 7 del 2006, per bandire le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (la norma precisa che ai fini della disposizione sono da considerarsi tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica cagioni medesimi effetti), ha introdotto nel codice penale l'articolo 583 bis che punisce, con la reclusione da quattro a dodici anni, "chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili."

La ratio della norma è di sanzionare enti e strutture (come ad esempio, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, etc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

Reati contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies D.Lgs 231/2001)

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa.

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile.

Il primo comma di tale articolo sanziona penalmente chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore ai diciotto anni, ovvero favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore ai diciotto anni, ovvero ne trae profitto. Il secondo comma prevede inoltre la punizione, in via sussidiaria, per chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i

quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo di denaro o altra utilità, anche solo promessi.

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile.

Tale norma sanziona condotte eterogenee quali la realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici o la produzione di materiale pornografico utilizzando minori di diciotto anni, ovvero il reclutamento o l'induzione di minori a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici, o il trarre comunque profitto dai suddetti spettacoli, oppure commerciare il materiale pornografico anzidetto. Fuori da tali ipotesi, la stessa norma sanziona inoltre chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori, nonché, de residuo, chiunque offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico in questione. È prevista infine una sanzione anche per chi assiste ad esibizioni o spettacoli in cui siano coinvolti minori.

Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.

È la condotta di chi dispone o si procura materiale pedopornografico.

Art. 600 quater1 c.p. Pornografia virtuale.

Il reato stabilisce la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni diciotto, anche qualora le condotte in questione hanno ad oggetto immagini virtuali. Il legislatore, all'ultimo comma precisa la nozione di immagini virtuali: devono essere realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Il reato punisce la condotta di chi organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile.

Art. 601 c.p. Tratta di persone.

Tale norma punisce chi "recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero realizza le stesse condotte su una o più persone, mediate inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi" oppure realizza tali condotte nei confronti di minori di età. Il Decreto Legislativo n. 24/2014, "Attuazione della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime", con il quale è stata recepita la Direttiva 2011/36/EU, ha apportato rilevanti modifiche all'articolo in questione, che è stato interamente riscritto; è stato infatti specificato il modo con il quale avviene la tratta di persone, e stata

eliminata la circostanza aggravante ad effetto speciale, mediante la quale, la previgente formulazione prevedeva l'applicazione nel caso in cui i delitti (ex art. 601 c.p.) avessero come vittime i minori infradiciottenni e finalizzati allo sfruttamento della prostituzione ed al prelievo di organi. Per il reato di cui all'articolo 601 del Codice Penale, la pena della reclusione è da 8 a 20 anni, anche nel caso in cui la persona offesa è un minore; infatti l'ultimo comma del citato articolo non prevede alcun inasprimento di pena laddove la vittima sia un infradiciottenne, aggiungendo anche che tale pena si applica anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma. Dal novellato articolo 601 del Codice Penale si comprende come il Legislatore abbia voluto conformarsi a quanto stabilito al paragrafo 1, articolo 2 della Direttiva 36/2011/EU, non solo ampliando il concetto del delitto di tratta, ma anche specificando le diverse modalità con le quali essa si realizza.

Inoltre, al fine di porre un ulteriore freno al fenomeno del traffico di essere umani, il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera f)) l'introduzione di due nuovi commi dopo il secondo all'art. 601, i quali puniscono con un'apposita circostanza aggravante specifica il comandante o l'ufficiale della nave che trasporta i soggetti indicati dalla norma.

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

Acquisto o alienazione di persone in stato di schiavitù ex art. 600 c.p.

Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La Legge n. 199/2016, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", entrata in vigore il 4 novembre 2016, ha modificato il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" previsto dall'art. 603 bis del c.p. e inserito lo stesso nell'elenco dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001. Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse "*un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori*", la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata. La fattispecie in esame, attualmente risulta infatti slegata dal requisito dello svolgimento di "*un'attività organizzata di intermediazione*", andando a colpire non solo chi "recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento", ma anche chi "*utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno*". Deve inoltre aggiungersi che, rispetto alla fattispecie previgente, l'uso di violenza, minaccia o intimidazione sono oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato. Anche gli "indici di sfruttamento" di cui all'art. 603-bis c.p., assumono un significato più ampio, essendo oggi alcuni di essi parametrati, non più a condotte sistematiche di sottoretribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a tali condotte anche solo "reiterate". Di particolare importanza risulta essere anche l'indice di sfruttamento relativo alla "sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro" che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

È prevista un'aggravante qualora i fatti siano commessi con violenza o minaccia.

Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni

Risponde di tale delitto, introdotto dalla Legge n.172/2012 (ratifica della Convenzione di Lanzarote per la tutela dei minori)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Al fine di evitare dubbi interpretativi, il legislatore del 2012 ha voluto tipizzare espressamente la condotta di adescamento, intendendo per tale qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Abusi di mercato (Art. 25 sexies D.Lgs 231/2001)

Art. 184 D.lgs. 58/1998. Reato di Abuso di informazioni privilegiate.

Le condotte criminose possono essere realizzate da due tipologie di soggetti: soggetti in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; e soggetti comunque in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose. La condotta di riferimento può esplicarsi in più modalità: acquisto, vendita, o compimento di altre operazioni su strumenti finanziari, o induzione di altri alla realizzazione di tali azioni; comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri.

Art. 185 D.lgs. 58/1998. Reato di Manipolazione del mercato.

Il reato si perfeziona con la diffusione di notizie false ovvero con lo svolgimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari

Art. 187bis D.lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Abuso di informazioni privilegiate.

L'art. 187-bis TUF punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli insiders primari, già punite come reato dall'art. 184 TUF, sia quelle realizzate dagli insiders secondari, e quindi quei soggetti che abbiano acquistato, venduto o compiuto operazioni su strumenti finanziari quotati sulla base di informazioni privilegiate che hanno ottenuto da un "intraneo", laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insiders primari. L'unica differenza consiste nel fatto che le condotte poste in essere dagli insiders secondari sono punite sia a titolo di dolo che se commessi con colpa.

Art. 187ter D.lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato.

La presente disposizione amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa di cui al precedente art. 185, e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o "siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari", a prescindere quindi dagli effetti e senza richiedere dunque, ai fini

della sanzionabilità, quel carattere di concreta idoneità delle notizie false ad alterare i prezzi previsto dall'art. 185.

Omicidio colposo e lesioni colpose grave e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies D.Lgs 231/2001)

Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 delinea due fattispecie di illecito dell'ente in relazione al delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., sanzionate con pene diverse nei limiti edittali e proporzionate alla gravità del fatto, ognuna delle quali è relativa alla commissione di due distinte ipotesi delittuose: la prima consiste nel delitto di cui all'art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, d.lgs. 81/2008; la seconda riguarda il medesimo delitto commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per tali fattispecie di illeciti, sia omicidio colposo che lesioni gravi e gravissime di seguito trattate, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro il criterio di "vantaggio", di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/2001, per l'ente è rappresentato dal risparmio delle spese necessarie per l'attuazione delle norme cautelari previste dalla legge per la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro.

Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagiona ad altri lesioni gravi – malattia che mette in pericolo la vita o comunque superiore a 40 giorni – o gravissime – malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, deformazione o sfregio del viso.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies D.Lgs 231/2001)

Art. 648 c.p. Ricettazione.

Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio.

Il riciclaggio è l'attività di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, o comunque compie altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza. Il secondo comma dell'articolo in esame prevede l'aggravante specifica se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale e cioè di un'attività svolta in maniera stabile e per la quale sia previsto un compenso economico.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

È un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e si sostanzia nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto.

Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio

La Legge n. 186 del 15 dicembre del 2014 ha determinato l'inserimento dell'art. 648 ter.1 nel codice penale, subito dopo i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La disposizione prevede la punibilità per chi ha commesso o concorso a commettere un delitto non colposo e successivamente ha impiegato, sostituito, trasferito, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, i proventi (denaro, beni o altre utilità) della commissione del suddetto delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono tuttavia punibili le condotte per cui tali beni o altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione ovvero al godimento personale. È considerata un'aggravante il verificarsi di queste condotte nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di qualsiasi altra attività professionale. La pena è invece diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità provenienti dal delitto.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies D.Lgs 231/2001)

Art. 171, primo comma, lett a-bis) della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere dell'ingegno protette o parte di esse. Tale norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Art. 171, terzo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere altrui non destinate alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, o deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, purché tali condotte offendano l'onore e la reputazione dell'autore.

Art. 171-bis, primo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

Art. 171-bis, secondo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

La norma punisce due tipologie di condotte: a) l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, o l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; b) la riproduzione, su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies; ovvero l'esecuzione, l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati

Art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Il reato sussiste se la condotta descritta è posta in essere per un uso non personale.

Art. 171-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.

La norma punisce: a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2

Art. 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies D.Lgs 231/2001)

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a

rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato. La ratio della norma sta nel tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale.

Reati ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs 231/2001)

REATI PREVISTI NEL CODICE PENALE

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")

La norma prevede la punibilità per chiunque cagiona abusivamente una compromissione (condotte lesive caratterizzate dalla produzione di danni almeno potenzialmente irreversibili) o un deterioramento (richiama condotte rimediabili che causano comunque lesioni non irrilevanti) significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

La norma prevede inoltre una configurazione aggravata ad efficacia comune, qualora "l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Art. 452-ter c.p. Disastro ambientale (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")

Fuori dai casi previsti dall'art. 434 del codice penale (che sanziona il crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) risponde penalmente chiunque cagioni abusivamente un disastro ambientale. La norma fornisce le seguenti puntuali definizioni del concetto di disastro ambientale penalmente rilevante:

- alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Anche qui è prevista un'aggravante ad efficacia comune nel caso in cui il "disastro venga prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta al vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette".

Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")

Risponde penalmente, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, “chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività”. È previsto un aumento di pena se da tali condotte ne consegue in pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Ulteriormente vengono ritenute aggravate le condotte dalle quali derivi un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone.

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")

La disposizione in esame prevede un aumento delle pene qualora:

- una associazione per delinquere ex art. 416 c.p. sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali di cui sopra;
- una associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. sia finalizzata a commettere taluno dei nuovi reati ambientali ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- dell’associazione ex art. 416 o 416-bis c.p. facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie).

Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Distruzione, prelievo o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie).

REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - NORME IN MATERIA AMBIENTALE

ACQUA

art. 137 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili.

- *Art. 137 c. 2*: Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.
- *Art. 137, c.3*: Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente.
- *Art. 137, c.5, primo periodo*: Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 al medesimo decreto ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'autorità competente.
- *Art. 137, c.5, secondo periodo*: scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006.
- *Art. 137, c.11*: Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.
- *Art. 137, c. 13*: Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento in forza delle Convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.

RIFIUTI

D.lgs. 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

- *Art. 256, c.1, lett. a)*: attività di gestione di rifiuti non pericolosi (raccolta, trasporto, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
- *Art. 256, c.1, lett. b)*: attività di gestione di rifiuti pericolosi (raccolta, trasporto, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
- *Art. 256 c.3, primo periodo*: realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione.
- *Art. 256, c.3, secondo periodo*: realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti, anche in parte pericolosi, in assenza di autorizzazione.
- *Art. 256, c. 4*: inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

- *Art. 256, c. 5:* attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione.
- *Art. 256, c. 6, primo periodo:* effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

BONIFICA DEI SITI

- *Art. 257, c.1:* Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.
- *Art. 257, c.2:* omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee provocato da sostanze pericolose, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI

- *Art. 258, c.4, secondo periodo:* predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

- *Art. 259, c.1:* “Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) 87, del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI.

- *Art. 260, c.1, 2:* “Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni”;

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

- *Art. 260-bis c. 6 e 7* secondo e terzo periodo, e *8* primo e secondo periodo: “Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. (...) Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Si precisa tuttavia che le sanzioni cui agli articoli 260-*bis* e 260-*ter* del d.lgs. 152 del 2006 (e vale a dire le sanzioni relative al SISTRI) non sono più applicabili a partire dal 1° gennaio 2019. Permane tuttavia la responsabilità amministrativa per gli illeciti commessi anteriormente a tale data, vigendo per il *sistema delle sanzioni amministrative* il principio della tendenziale *irretroattività* della norma (anche se più favorevole).

Con la Legge di conversione del decreto semplificazioni - ossia con la legge n. 12 del 11 febbraio 2019 - sono infatti state adottate nuove misure in tema di tracciabilità dei dati ambientali concernenti la produzione ed il trasporto dei rifiuti.

il SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) è stato ufficialmente abolito con effetto a partire dal 1° gennaio 2019, con la conseguenza che i relativi contributi non sono dovuti ad alcun titolo.

In sostituzione dell'abolito SISTRI, la succitata legge ha introdotto un nuovo sistema di tracciabilità elettronica denominato “*Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti*” le cui modalità operative e le cui procedure e termini utili all'iscrizione dei Soggetti obbligati o aderenti su base volontaria saranno stabiliti con successivo apposito Decreto interministeriale.

Orbene, secondo le nuove previsioni, i soggetti obbligati all'adesione al nuovo sistema di tracciabilità elettronica sono:

1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2. i produttori di rifiuti pericolosi;
3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
4. gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
5. i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
6. i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del TUA, con riferimento ai *rifiuti non pericolosi*, e cioè:

- oltre a tutti i soggetti sopra richiamati;
- i produttori di rifiuti non pericolosi che svolgono le attività artigianali, industriali e di trattamento delle acque con più di dieci dipendenti.

Nelle more della piena operatività del nuovo Registro elettronico, la tracciabilità dei rifiuti continuerà ad essere garantita dagli operatori ottemperando ai preventivi oneri, vale a dire la tenuta e l'uso dei tradizionali Registri di carico e scarico, nonché dei Formolari per il trasporto dei rifiuti.

SANZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA

art. 279, c.5 – Emissioni in atmosfera: Emissioni in atmosfera in violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

REATI PREVISTI DALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 - COMMERCIO INTERNAZIONALE DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE

Art. 1, c.1:

- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Reg. (CE) n. 338/97 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi;
- inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari, specificate nella licenza o nel certificato; □- utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato;
- trasporto dei predetti esemplari senza la licenza o il certificato prescritti; □- commercio di piante (tra quelle elencate nell'Allegato A del Reg. (CE) n. 338/97) riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n. 939/97;
- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione.

Art. 1, c.2

Comportamento recidivo rispetto alle condotte specificamente indicate, all'art. 1 c.1.

Art. 2, c.1.

- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegati B e C del Reg. (CE) n. 338/97 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi;
- Inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari sopra richiamati e specificate nella licenza o nel certificato;
- Utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute

nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato;

- Trasporto dei predetti esemplari senza la licenza o il certificato prescritti; □- commercio di piante (tra quelle elencate negli Allegati B e C del Reg. (CE) n. 338/97) riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n. 939/97; - detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Reg. (CE) n.338/97.

Art. 2, c. 2.

Comportamento recidivo rispetto alle condotte specificamente indicate, all'art. 2 c.1.

Art. 6, c. 4.

Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Art. 3 bis, c.1.

- Falsificazione o alterazione di certificati o licenze;
- False dichiarazioni o comunicazioni di informazioni al fine di acquisire un certificato o una licenza;
- Utilizzo di un certificato o di una licenza falsi, falsificati o non validi ovvero alterati senza autorizzazione;
- omessa o falsa notifica all'importatore.

REATI PREVISTI DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 549 - MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE art. 3, c.6.

Autorizzazione di impianti che prevedono l'utilizzo delle sostanze di cui alla Tabella A allegata alla legge 549/1993, fatto salvo quanto disposto dal REG. CE n. 3093/94.

REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI

Art. 8, c. 1 e 2 - Inquinamento doloso dei mari.

Versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78; aggravante in caso di danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Art. 9, c.1 e 2 - Inquinamento colposo dei mari.

Versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla

Convenzione Marpol 73/78; aggravante in caso di danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.lgs 231/2001)

Art. 22, comma 12-bis del D.lgs. 286/1998

Il comma 12 dell'art. 22 del D.lgs. 286/1998 sancisce una pena per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

L'art. 12-bis richiamato espressamente dall'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001, stabilisce che le pene previste dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

La responsabilità dell'Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 286/1998 e successive modificazioni

Il 12 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017» che, con lo scopo di adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario, ha introdotto, nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti. La recente modifica ha introdotto infatti, all'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001, la punibilità per gli enti nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art.12 commi, 3, 3-bis e 3-ter del D.lgs. 286/1998). La responsabilità penale dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifici, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del D.lgs. 286/1998: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. La pena è aumentata se ricorrono due o più delle condizioni

precedenti (comma 3-bis). La pena è ulteriormente aumentata, ai sensi dell'art 12 comma 3-ter, se i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, oppure se sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. È prevista una sanzione ridotta se viene favorita la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività sopra descritte (art. 12 comma 5 del D.lgs. 286/1998).

Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146)

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale») ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ad alcuni reati, nell'ipotesi in cui sussista il carattere di "transnazionalità" della condotta criminosa. Ai sensi dell'art. 3 della L. 146/2006, è considerato transnazionale *"il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."*

I reati presupposto sono i seguenti:

- l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. e di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. (vedi sopra);
- l'associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'art. 74, del DPR 309/90 (vedi sopra);
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377-bis c.p. (vedi sopra);
- favoreggiamento personale;
- traffico di migranti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (vedi sopra).

Art. 292 quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Il reato si realizza quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è finalizzata alla commissione di più delitti fra quelli previsti all'art. 291 bis DPR 23 gennaio 1973, n. 43. L'evento, nel reato di contrabbando, si compendia nell'esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato – il diritto dello Stato a percepire il tributo – per effetto di un'attività posta in essere dall'agente volontariamente con il consapevole intento di eludere il pagamento di quest'ultimo.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

Si configura il reato di favoreggiamento personale in capo a chi, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, "aiuta taluno ad eludere le

investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa". Oggetto della tutela penale è l'interesse dell'Amministrazione della Giustizia al regolare svolgimento del processo penale che viene turbato dai fatti che mirano a fuorviare od ostacolare l'attività diretta all'accertamento e alla repressione dei reati.

Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001)

Art. 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975 n. 654 "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966"

L'art. 5 della succitata Legge Europea ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-terdecies rubricato "Razzismo e xenofobia" che prevede la punibilità dell'ente in relazione alla commissione del reato di cui all'art. 3 comma 3 bis, della L.654/1975. L'articolo in questione punisce i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla Legge Europea 2017- della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies D.lgs. 231/2001)

La Legge 3 maggio 2019, n. 39 (in G.U. 16/05/2019, n.113) di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014", ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione dell'articolo in questione, ampliando il novero dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001.

La novità legislativa crea un rischio di responsabilità per tutte le società che sulle competizioni sportive o sui personaggi dello sport effettuano investimenti pubblicitari, che gestiscono i diritti di immagine di atleti o che ne promuovano l'immagine degli stessi.

L'art. 1 della L. 401/1989, a cui il predetto art. 25-quaterdecies rimanda, punisce il delitto di frode in competizioni sportive; l'art. 4, invece, riguarda e l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.

Per i delitti in questione, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, è prevista la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e l'applicazione di sanzioni interdittive, con una durata minima di 1 anno; per le contravvenzioni è prevista la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

Il reato di frode sportiva punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo; punisce con le stesse pene il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Si tratta di reato di pericolo in quanto non è necessaria l'effettiva alterazione dello svolgimento della competizione sportiva affinché la fattispecie possa dirsi integrata. Coerentemente con quanto previsto per altri reati a cooperazione necessaria, come ad esempio la corruzione, la norma prevede l'applicazione delle stesse pene anche per il partecipante alla competizione che accetti il denaro o accolga la promessa.

È inoltre prevista un'aggravante ad effetto speciale se il risultato della competizione che si tenta di alterare è rilevante ai fini dello svolgimento di concorsi prognostici e scommesse regolarmente esercitati.

L'art. 4 ricomprende numerose fattispecie sia di delitti che di contravvenzioni. Prevede la punibilità per:

- chi esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse oppure di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
- chiunque organizzi scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti o da UNIRE;
- l'esercizio abusivo dell'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;
- coloro i quali vendano sul territorio nazionale, senza autorizzazione alcuna da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri;
- chi partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
- chi organizzi, eserciti e raccolga a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge;
- chiunque, quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse, in qualsiasi modo pubblicizzi il loro esercizio;
- chiunque in Italia pubblicizzi, in qualsiasi modo, giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero;
- chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti in maniera abusiva;
- chi, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero;
- chi effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, senza apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la suddetta raccolta o prenotazione, del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi.

Il nuovo regime della responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche ha, quindi, mutuato i principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo.

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/01, tuttavia, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente, qualora quest'ultimo dimostri *a) di aver*

adottato ed efficacemente attuato modelli di Organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati contemplati nel Decreto, i cui principi possono essere rinvenuti, tra l'altro, nelle linee guida/codici di comportamenti predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti (cfr. art. 6, comma 3, del Decreto) e b) che sia stato istituito, all'interno dell'Ente stesso, un organismo di vigilanza e di controllo (di seguito, in forma abbreviata, "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di verificare il funzionamento, l'attuazione e l'aggiornamento del Modello stesso.

La responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero il reato si sia estinto, per una causa diversa dall'amnistia. Inoltre, la responsabilità amministrativa dell'Ente investe, per gli Enti aventi la sede principale in Italia, anche i reati commessi all'estero da soggetti funzionalmente legati all'Ente, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Viceversa, l'Ente, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La Legge 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha integrato i requisiti di idoneità richiesti dai Modelli Organizzativi. L'art. 2 della predetta legge ha determinato l'inserimento all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 – dopo il comma 2 – i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater e in concreto prevedere che:

- i modelli organizzativi contemplare l'attivazione di uno o più canali finalizzati alla trasmissione delle segnalazioni a tutela dell'integrità dell'ente in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nell'attività di gestione della segnalazione oltre a prevedere almeno un canale alternativo che garantisca anche la riservatezza con modalità informatiche;
- le segnalazioni debbano fondarsi su elementi di fatto precisi e concordanti;
- nei modelli organizzativi devono essere stabilite sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante;
- siano previste altresì sanzioni per chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate.

1.3. Le sanzioni e i delitti tentati

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si caratterizza per l'applicazione all'Ente di una sanzione pecuniaria, commisurata per quote. Il Giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito ed assegna ad ogni singola quota un valore economico.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

Chiudono il catalogo delle sanzioni la pubblicazione della condanna che può essere disposta quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione amministrativa, e la confisca, anche per equivalente, prevista come conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'Ente.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto 231 nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto 231).

1.4. Autori del reato

Secondo l'articolo 5 del Decreto, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dell'Ente stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

L'Ente, viceversa, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2 del Decreto).

Della prima categoria fanno parte i soggetti che si trovano in posizione c.d. "apicale" all'interno dell'Ente e cioè quei soggetti che, stante il rapporto di immedesimazione organica, rappresentano la volontà dell'Ente in tutti i suoi rapporti esterni: si tratta dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati e dei direttori generali, e nel caso di unità organizzative, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, anche dei dirigenti che svolgono le loro funzioni in autonomia decisionale e non sono soggetti ad un sostanziale controllo. Vi sono, inoltre, ricomprese anche le persone che svolgono di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente, fra cui è ipotizzabile la figura dell'amministratore di fatto, ovvero del socio sovrano o tiranno che essendo detentore della quasi totalità delle azioni o quote, sarebbe in grado di orientare la politica d'impresa e di imporre il compimento di determinate operazioni.

La seconda categoria di persone, invece, è rappresentata da quelle sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione "apicale"; tale estensione evita di lasciare ampi ed ingiustificati spazi di impunità, con preordinati "scaricamenti verso il basso" di detta responsabilità.

1.5 Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa

La categoria di appartenenza dell'autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al regime di esclusione della responsabilità dell'Ente.

Nel caso di reato commesso da soggetti collocati in posizione "apicale", l'Ente risponde sempre, salvo fornire la prova (dunque l'onere probatorio fa capo allo stesso) che:

- i. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, il Modello;
- ii. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato all'OdV;
- iii. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- iv. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Nel caso di reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, viceversa, sarà la pubblica accusa che dovrà dimostrare, al fine della declaratoria della responsabilità dell'Ente, che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte delle persone fisiche preposte dall'Ente a tali attività, fermo restando che la responsabilità dell'Ente è in ogni caso esclusa qualora lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato il Modello.

II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

2.1. Adozione del Modello

MAIE Spa (di seguito anche la “Società”) ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto.

Il modello si ispira alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” emanate da Confindustria il 7 marzo 2002, e aggiornate al 31 marzo 2008.

A tal fine, sebbene l’adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, MAIE SpA ritiene che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello stesso non solo consenta di beneficiare dell’esimente prevista dal D.lgs. n. 231/2001, ma possa migliorare la Governance societaria oltre che l’intera organizzazione ed il Sistema di Controllo Interno, limitando il rischio di commissione dei reati all’interno della società medesima.

Tale iniziativa è stata assunta, tra l’altro, nella convinzione che l’adozione del Modello rappresenta e rappresenterà un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti della Società e tutti gli altri soggetti, a diverso titolo con la stessa cointeressati/coinvolti (ad esempio clienti, soci, amministratori, fornitori, partners e collaboratori) affinché seguano nell’espletamento delle proprie attività in e/o con MAIE, comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in data 22/02/2019 il Codice Etico ed il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 231/2001. V’è da dire che la società aveva già adottato un Codice Etico e un Modello Organizzativo nella seduta del 20 aprile 2009 e di concerto a ciò il Consiglio d’Amministrazione ha nominato un organismo di vigilanza collegiale composto da tre membri esterni (Comitato di Vigilanza o CdV) coadiuvato da un membro interno, il responsabile dell’ufficio Qualità, Ambiente, Sicurezza e Facility, con la funzione di rapportarsi con il CdV e garantire continuità d’azione e il flusso di comunicazioni necessari tra MAIE e il CdV stesso. Tale organismo ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.

Sulla base di queste premesse, detto Organismo ritenendo il precedente modello non conforme, a fronte delle modifiche societarie e normative intervenute dal 2009 ad oggi e che hanno comportato l’introduzione nel D.lgs. 231/01 di nuove categorie di reato, avvalendosi dei poteri di iniziativa attribuitigli ai sensi del D.lgs. 231/01, ha chiesto ed ottenuto che la società si conformasse alle nuove esigenze, così come rappresentate, adottando un nuovo Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 e che provvedesse all’aggiornamento del Codice Etico.

Per attuare ciò in precedenza era stato costituito un team di lavoro con il compito di redigere il Modello di Organizzazione e Gestione, svolgere le attività necessarie alla valutazione ed analisi dei rischi ai sensi del D.lgs. 231/01.

Infine, in data 26/7/2019 il CDA ha approvato l'aggiornamento del presente modello a seguito dell'introduzione di nuove fattispecie di reato all'interno del D.lgs. 231/2001 e dell'introduzione del sistema di segnalazione c.d. "whistleblowing".

2.2 Finalità e caratteristiche generali del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01:

- fornisce indicazioni sui contenuti del decreto legislativo, che introduce nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità delle società e degli enti, per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da propri esponenti o da propri dipendenti;
- delinea il modello organizzativo volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il modello e a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello stesso.

In particolare, si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di MAIE la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi della Società (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati da MAIE in quanto contrari alle disposizioni di legge ed ai principi cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interni, indirizzati in particolare agli ambiti aziendali più esposti al Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

Il presente documento ha per oggetto:

- a) i contenuti del Decreto Legislativo 231/2001, l'identificazione dei reati e dei soggetti interessati;
- l'individuazione e la valutazione delle aree di attività più esposte alle conseguenze giuridiche previste dal decreto;
- il modello di organizzazione e gestione a tutela dell'Ente;
- i principi e requisiti del sistema dei controlli;
- l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- le modalità di comunicazione e formazione;
- il sistema disciplinare.

A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto sociale, i principi di gestione e amministrazione e la struttura organizzativa societaria, e fa riferimento al sistema di controllo interno in essere.

Il Modello è stato redatto in conformità ai requisiti richiesti dall'art. 6, c.2 e c.3, del D.lgs. n. 231/2001; in particolare, sono state:

- individuate ed isolate le attività all'interno delle quali possono essere commessi i reati-presupposto rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231/2001;
- previste specifiche procedure finalizzate alla gestione della formazione del personale e finalizzate a dare attuazione alle decisioni dell'ente al fine di prevenire i reati-presupposto;
- introdotti specifici protocolli per la gestione delle diverse attività aziendali, ed in particolare di quelle finanziarie, al fine di limitare la possibilità di commettere specifici reati.

La valutazione dei rischi è stata svolta attraverso incontri con il Direttore Generale, oltre che con interviste ai Responsabili di Area.

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle aree aziendali a rischio, si è preliminarmente effettuata la mappatura dei macroprocessi aziendali attraverso una verifica, da parte dei consulenti, dell'assetto organizzativo, delle prassi aziendali presenti in azienda e della documentazione interna, costituita da:

- Statuto sociale;
- Organigramma aziendale;
- Deleghe e procure formalizzate;
- Visura camerale;
- Sistema di Gestione Aziendale e procedure aziendali ad esso annesse;
- DPS;
- DVR e altri documenti relativi al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro;
- Elenco autorizzazioni Ambientali e non;
- Elenco norme, leggi, atti amministrativi, direttive regionali ecc;
- Elenco cause legali pendenti

I responsabili aziendali (process owner) coinvolti nei processi aziendali che sono risultati essere a rischio, come indicato nel documento "Analisi dei rischi 231" (All. III al Modello), sono risultati i seguenti:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidenza;
- Direttore Generale;
- Amministrazione, Finanza, Controllo, IT, Personale;

- Assistenza Tecnica e Pianificazione Allestimenti;
- Vendite e Marketing;
- Responsabile Qualità, Sicurezza, Ambiente e Facility;

Per ogni processo sensibile sono stati identificati uno o più responsabili, soprattutto quelli aventi contatti con la pubblica amministrazione e, in alcuni casi, potere di spesa.

Con la mappa delle figure apicali (All. I) si è provveduto ad individuare quei soggetti che all'interno di MAIE rappresentano, stante il rapporto di immedesimazione organica, la volontà della Società in tutti i suoi rapporti esterni: legali rappresentanti, Presidente, Amministratori, Consiglieri e Direttore Generale.

Tali soggetti, assieme a coloro che esercitano, anche solo di fatto, la gestione e il controllo della Società stesso, risultano essere infatti i più esposti, in virtù del ruolo ricoperto, ai rischi/reato che il modello organizzativo si propone di prevenire.

Si rinvia, a tale proposito all'All. III al Modello (Analisi dei rischi 231) al fine di esaminare in modo puntuale le aree analizzate, il livello di rischio riscontrato e le azioni intraprese.

Inoltre, mediante tale sistema di procedure e regolamenti interni, anche richiamati dal modello e dal Codice Etico, la Società potrà sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole comportamentali e le procedure istituite per il loro esatto e regolare adempimento, determinando, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree a rischio", la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, si commette un illecito passibile di sanzioni.

2.3. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una prima parte di carattere generale, in cui sono riportati i profili normativi del Decreto, le componenti essenziali del Modello, tra cui il Comitato di Vigilanza, il sistema disciplinare per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del Modello e le verifiche periodiche sullo stesso (di seguito la "Parte Generale") e da una parte speciale.

Sono parte integrante del modello e ne costituiscono documenti integranti:

- All. I Elenco figure apicali
- All. I bis Organigramma
- All. II Codice Etico
- All. II bis Sistema Sanzionatorio
- All. III Analisi dei rischi e Relazione integrativa
- All. IV Categorie di illeciti
- All. V Procedura di Comunicazione CDV
- All. VI Regolamento CDV

- Altri Manuali e relative procedure (Manuale Qualità, DVR, procedure di Gestione Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro ai sensi del T.U. 81/2008, procedure ambientali, DPS, etc) e regolamenti interni introdotti nel tempo e atti a mantenere la piena conformità normativa e la piena applicazione del codice comportamentale.

La scelta di inserire le parti più operative nella forma di allegati al Modello è stata compiuta per agevolarne la diffusione e la loro eventuale revisione nel tempo. Essendo gli allegati documenti operativi e soggetti a revisione costante un loro aggiornamento non richiede la revisione dell'intero modello ed una formale approvazione del CdA ma una delibera del C.d.V., previa approvazione dei contenuti da parte della Direzione Aziendale.

2.4. Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto nel paragrafo precedente, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, su indicazione scritta da parte del C.d.V.

III. COMITATO DI VIGILANZA (CDV) E SUO REGOLAMENTO

Per lo svolgimento della propria attività, il CDV si è dotato di un apposito regolamento conforme allo standard come di seguito esposto e riportato nell'All. VI.

3.1. Requisiti del Comitato di Vigilanza - Nomina

Secondo le prescrizioni del Decreto, le caratteristiche e i requisiti del Comitato di Vigilanza, denominato per la MAIE Spa "Comitato di Vigilanza" (CDV), sono: (i) autonomia; (ii) indipendenza; (iii) professionalità e (iv) continuità d'azione.

L'autonomia e l'indipendenza si possono ottenere garantendo al CDV una indipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo un'attività di *reporting* al vertice aziendale.

I membri che ne fanno parte non devono svolgere mansioni operative nella Società né essere direttamente coinvolti nelle attività gestionali della stessa che saranno poi oggetto di controllo da parte del CDV.

Inoltre, il CDV deve essere composto da professionisti in possesso di specifiche competenze tecnico professionali (di indagine e di ispezione) adeguate alle funzioni che tale organo è chiamato a svolgere.

Con riferimento, infine, alla continuità d'azione, il CDV deve lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello, con necessari poteri di indagine e curare l'attuazione del Modello, assicurandone l'opportuno aggiornamento.

Il CDV, dopo la nomina da parte del CDA, resta in carica, quantomeno, fino alla scadenza del mandato del CDA che lo ha nominato e, successivamente, nel caso in cui non venga nominato un altro CDV, fino a revoca o a nuova nomina di altro CDV. Il CDV è, comunque, sempre rinnovabile.

La cessazione dalla carica di uno dei componenti del CDV non comporterà la decadenza dell'intero CDV ed implicherà solo la nomina del componente da sostituire.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni del CDV e dei contenuti professionali, lo stesso potrà avvalersi nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate dal *budget*, della collaborazione di altre funzioni di direzione della Società che di volta in volta si rendessero necessarie, nonché di professionisti esterni.

Il CDV ed i suoi componenti saranno dotati di una copertura assicurativa per responsabilità civile, per danni sia verso la Società, che verso terzi, che per spese legali anche di difesa, con gli stessi massimali di quelli previsti per gli amministratori della Società e con esclusione del diritto di rivalsa, a cura e spese della Società stessa.

3.2 Ineleggibilità

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza del Comitato di Vigilanza e delle risorse umane allo stesso dedicate: (i) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti nel Decreto; (ii) la condanna, con sentenza

passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. In caso di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri del CDV e la nomina di un Comitato di Vigilanza ad interim.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento del Comitato di Vigilanza sulla base di esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri del CDV potrà avvenire solo per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Società sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione della MAIE Spa, attesa la sussistenza dei requisiti richiesti dal Decreto, nella seduta del 20/04/2009 ha deliberato di affidare tale compito ad organo collegiale costituito ad hoc, composto da tre membri, professionisti indipendenti esterni, individuati secondo il seguente criterio: i) il Presidente, nella figura del Dott. Afro Stecchezzini; ii) due consiglieri, nelle figure dell'Avv. Pietro Cottignola e del Rag. Mario Longhi.

3.3 Funzioni e poteri del CDV

Al CDV è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare: sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, appositamente individuati nella "Parte Speciale" in relazione alle diverse tipologie di reato previste nel Decreto; sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione di reati di cui al Decreto; sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine il CDV ha, tra l'altro, il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- condurre ricognizioni delle attività aziendale ai fini della "mappatura" aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso CDV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per migliorare il monitoraggio delle attività nelle aree di rischio. A tal fine, il CDV viene

- tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Al CDV devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di reato;
- controllare l'effettività, la presenza, la regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dalle procedure operative che entrano a far parte del Modello. In particolare, al CDV devono essere messi a disposizione tutti i dati possibili al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
 - condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
 - curare la gestione delle segnalazioni di vigilanza "whistleblowing", la relativa verifica sulla fondatezza e la tutela in capo ai soggetti segnalanti; dare evidenza dell'attività di verifica alla direzione aziendale secondo apposita procedura;
 - delegare proprie attività, anche ispettive, ad uno o più dei suoi componenti nonché a soggetti esterni, che dovranno riferire per iscritto al CDV stesso;
 - avvalersi dell'ausilio di uno o più segretari selezionati fra il personale interno o fra professionisti esterni alla Società, con il compito di: convocare il CDV a richiesta dei soggetti indicati nel presente Regolamento, redigere bozze dei verbali da sottoporre all'approvazione del CDV, accogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, affiancare il CDV in tutte le attività necessarie al miglior espletamento delle sue funzioni;
 - verificare che gli elementi previsti dal Modello (adozione clausole standard, espletamento di procedure, etc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
 - coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.).

In relazione a quanto sopra, sono assegnate al CDV due linee di reporting: la prima su base continuativa, direttamente con il Presidente/Vicepresidente e il Direttore Generale; la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nell'ambito della quale predisporre un rapporto sull'attività svolta (i controlli e le verifiche specifiche effettuate e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, etc.), nonché segnala eventuali innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

Il CDV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e dalle rispettive Presidenze, o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, il CDV trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto sull'attuazione del Modello presso la Società.

Inoltre, alla notizia di violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il CDV informa il Collegio Sindacale e tutti gli altri amministratori. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e

assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni; ove la violazione del Modello venisse commessa da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, il CDV ne informa tutti i sindaci ed il Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.

3.4 Flussi informativi nei confronti del CdV

Il Comitato di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della MAIE Spa ai sensi del Decreto 231.

Valgono a riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello, del Codice Etico e le segnalazioni di vigilanza c.d. "whistleblowing" o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società devono essere inviate al CDV;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o il Comitato di Vigilanza (con disposizione del Comitato di Vigilanza saranno istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di segnalazioni ufficiose e di informazioni);
- È istituito con apposita procedura un canale dedicato e non esclusivo di segnalazioni di vigilanza detto "whistleblowing" attraverso il quale ogni destinatario del Codice Etico e del Modello Organizzativo contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la società;
- le segnalazioni dovranno fornire tutti gli elementi utili a consentire al CDV di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione ed avere ad oggetto ogni comportamento, rischio, reato o irregolarità, consumato o tentato, a danno dell'interesse della Società o in ogni caso passibile di violazione del modello. Il CDV garantisce, secondo i termini dettati dalla legge, o segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Un elenco indicativo delle informative da far pervenire al CDV. e dei canali utilizzabili viene descritto in modo puntuale in apposita procedura di comunicazione che l'Organismo stesso provvede ad adottare nella prima seduta di insediamento.

Le segnalazioni acquisite dal CDV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri del CDV. Il Comitato di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della

segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose sopra indicate, devono essere trasmesse al CDV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche per reati estranei al Decreto 231, nei confronti di dipendenti, amministratori, collaboratori, partner della Società, ovvero anche di ignoti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto 231;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231 e del relativo Modello adottato dalla MAIE Spa;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti o delle archiviazioni di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Obblighi di informativa relativi al sistema delle deleghe/procure

Al Comitato di Vigilanza deve, infine, essere comunicato il sistema delle deleghe /procure adottato dalla MAIE Spa ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

Un elenco indicativo delle informative da far pervenire al CDV e dei canali utilizzabili viene descritto in modo puntuale in apposita procedura di comunicazione che il Comitato stesso provvede ad adottare nella prima seduta di insediamento.

3.5 Gestione

Il CDV per svolgere al meglio i propri compiti dovrà convocarsi periodicamente ed in modo continuativo. In particolare, il CDV si riunirà con cadenza almeno quadrimestrale, salvo diverse esigenze.

Alle riunioni parteciperà anche il Direttore Generale della Società Dott. Antonio Conte, salvo l'ipotesi in cui il CDV debba discutere di criticità, segnalazioni problematiche inerenti la posizione dello stesso Direttore o di attività di sua pertinenza.

Il CDV potrà convocarsi in forma straordinaria anche su richiesta specifica del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, su richiesta di un suo membro a seguito di particolari urgenze, o su richiesta del Direttore Generale.

Le convocazioni devono avvenire in forma scritta e contenere l'ordine del giorno della riunione stilato in maniera concordata tra i membri del CDV o proposto dalla Presidenza del CDV stesso.

Le convocazioni devono essere inviate via posta elettronica o fax almeno tre giorni prima ai membri del CDV e al Direttore Generale, salvo preventivo diverso accordo, e per conoscenza sono inviate anche alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione e alla Presidenza del Collegio Sindacale.

L'attività svolta durante le riunioni del CDV viene registrata e formalizzata tramite verbali approvati entro la successiva riunione.

Tutti i verbali approvati sono conservati presso la sede aziendale unitamente a tutta la documentazione necessaria a dare evidenza oggettiva dell'attività del CDV.

Le decisioni all'interno del CDV sono prese a maggioranza e quindi trasmesse alle direzioni aziendali e per conoscenza alla Direzione Generale, alla Presidenza del Consiglio d'Amministrazione e alla Presidenza del Collegio Sindacale.

Il CDV deve relazionare periodicamente al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale sulla propria attività. Tali relazioni dovranno avere una frequenza almeno annuale. In particolare, il CDV predisporrà la relazione al Collegio Sindacale e al CDA all'incirca intorno al mese di gennaio, dopo un apposito incontro con la Società di Revisione o di Controllo contabile, e comunque prima della redazione del bilancio da parte del CDA; una seconda relazione andrà presentata intorno al mese di giugno a CDA e Collegio Sindacale per relazionare sull'andamento generale del Modello.

Le relazioni saranno redatte dalla Presidenza del CDV ed approvate dal CDV in forma collegiale in una specifica riunione.

Altri report sull'attività del CDV potranno essere redatti su specifica richiesta del Direttore Generale, del CDA, del Collegio Sindacale e delle rispettive Presidenze.

A sua volta il CDV in caso ne ravvisi la necessità o l'urgenza potrà richiedere di relazionare al Consiglio d'Amministrazione, al Collegio Sindacale, e alle rispettive Presidenze.

IV. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1. Formazione ed informativa alle parti interessate

MAIE Spa promuove attraverso momenti di informazione/formazione e supporti informatici la conoscenza del Modello, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione delle Risorse Umane e l'Ufficio Qualità gestisce, in cooperazione con il CDV, la formazione del personale che in linea generale è articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e funzioni apicali: momento informativo di un'ora, momento formativo specifico, nota informativa interna; pubblicazione del modello e del codice di comportamento nell'intranet aziendale; *e-mail* di aggiornamento.
- Altro personale: momento informativo di un'ora, nota informativa interna; pubblicazione del modello e del codice di comportamento nell'intranet aziendale; invio cartaceo del codice etico unitamente alla busta paga raccolta firma per ricezione/accettazione; *e-mail* di aggiornamento.
- Amministratori: viene consegnato il modello e il demo informativo/formativo esplicativo sulla sua applicazione.
- Fornitori/Partners/Collaboratori/Agenti: verrà data comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione di modello organizzativo e del codice di etico (resi disponibili nel sito internet aziendale) e che il rispetto dello stesso sarà clausola indispensabile per la continuazione del rapporto.
- I soci: saranno informati dell'adozione del modello e saranno invitati a prenderne visione.
- Clienti: potranno prendere visione del Modello e del Codice Etico tramite il sito internet aziendale, inoltre saranno affisse specifiche segnalazioni negli apposti spazi presso le sedi.

V. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Al riguardo l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

Il Sistema disciplinare si attiva anche nel caso di violazione di alcune procedure aziendali che, pur non prefigurando ipotesi di reato ai sensi del D.lgs.231/2001, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali della società, come le segnalazioni di vigilanza *“whistleblowing”*, disciplinate da apposita procedura.

La violazione dei principi fissati nel codice di comportamento e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello 231/01, compromette il rapporto fiduciario tra la Società ed i propri amministratori, dipendenti, soci, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti di seguito, in modo adeguato e proporzionale.

Gli effetti della violazione del codice e dei protocolli interni di cui al Modello 231/01 devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con la MAIE S.p.A.

5.2 Personale dipendente

Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali che tutto il personale è tenuto ad osservare sono disciplinate dalla Società e disponibili sulla intranet aziendale, alla quale si accede dalle postazioni di lavoro in dotazione a ciascun dipendente.

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Modello e dal Codice Etico sono definiti come illeciti disciplinari.

- **Dipendenti con qualifica non dirigenziale**

In caso di violazione accertata del Modello o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello 231/01 ad opera di uno o più dipendenti della Società, il Comitato di Vigilanza segnala la violazione, circostanziandola, al Direttore del Personale, il quale potrà avviare un procedimento disciplinare secondo quanto previsto dai CCNL e dal Sistema sanzionatorio previsto nel Codice Etico.

Decorsi i termini a difesa del collaboratore, l'eventuale provvedimento sarà comminato in maniera tempestiva ed ispirandosi ai criteri di:

- *gradualità* della sanzione in relazione al grado di pericolosità del comportamento messo in atto;
- *proporzionalità* fra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

La recidiva costituisce aggravante nel valutare la sanzione.

- **Dirigenti**

In caso di violazione accertata del codice o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello 231/01 ad opera di uno o più dirigenti della Società, il Comitato di Vigilanza segnala la violazione, circostanziandola, al Presidente del CDA il quale potrà chiedere gli opportuni chiarimenti al/ai dirigenti per via scritta entro 7 giorni da quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Qualora la gravità della violazione accertata sia tale da mettere in dubbio la prosecuzione stessa del rapporto di lavoro ex art. 2119 c.c. - giusta causa - o ex art. 2118 c.c. - giustificato motivo soggettivo - il Presidente del CDA o il Direttore Generale ne dovrà dare tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà a prendere le opportune misure.

- **Dirigenti in posizioni apicale**

Il Comitato di Vigilanza dovrà informare il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori della notizia di una avvenuta violazione del Codice Etico commessa da parte del Direttore generale. Il Consiglio, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Collegio Sindacale, procederà agli opportuni provvedimenti

5.3 Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

- **Amministratori**

Il Comitato di Vigilanza dovrà informare il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori della notizia di una avvenuta violazione del Codice Etico commessa da parte di uno o più amministratori. Il Consiglio, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Collegio Sindacale, procederà agli opportuni provvedimenti.

- **Sindaci**

Il Comitato di Vigilanza dovrà informare tutti i Sindaci e il Consiglio di Amministrazione della notizia di una avvenuta violazione del Codice Etico commessa da parte di uno o più sindaci. Il Collegio Sindacale, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Consiglio di Amministrazione, procederà agli opportuni provvedimenti.

5.4 Misure nei confronti di Consulenti, Collaboratori, Agenti, Partners e Fornitori

Ogni comportamento posto in essere da Consulenti, Partners, Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali la risoluzione del rapporto o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società.

VI. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: tale verifica si svolge attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello ed in particolare che sono state rispettate le indicazioni e i contenuti del presente Modello e che sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma;
- verifica delle procedure esistenti: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dal CdV. Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dal CdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

A seguito delle verifiche summenzionate, viene stipulato un report da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società (contestualmente al rapporto annuale predisposto dal CdV) che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere.

PARTE SPECIALE

VII. LA PARTE SPECIALE DEL MODELLO

7.1 I destinatari

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse di MAIE SpA, ossia dipendenti, collaboratori e amministratori, i quali sono tenuti, senza distinzioni o eccezioni, a osservare e a far rispettare i principi di seguito individuati.

Il Modello, nei suoi principi generali, si rivolge altresì a tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati ex D.lgs. n. 231/2001.

A fronte di ciò, MAIE SpA promuove la più ampia diffusione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/01 presso tutti i soggetti interessati, la corretta interpretazione dei suoi contenuti, e fornisce gli strumenti più adeguati per favorirne l'applicazione.

MAIE mette in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Modello stesso.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

Chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza.

7.2 Le fattispecie di reato.

L'elenco aggiornato delle fattispecie di reato e delle condotte rilevanti ex D.lgs. n. 231/2001 per MAIE SpA è contenuto nell'Allegato IV "Illeciti 231" a cui si rimanda.

7.3 Regole generali e procedure specifiche per il contenimento del rischio.

La mappatura dei processi sensibili e delle aree a maggiore rischiosità, e la descrizione degli strumenti di controllo preventivo già in atto (cfr. All. III Analisi dei rischi), ha portato alla definizione di ulteriori protocolli, necessari a garantire la prevenzione di condotte criminose da parte della società, ed in altri termini l'efficacia del modello.

In particolare, tale efficacia è garantita innanzitutto dal rigoroso rispetto di alcune regole generali:

- Diffusione e pieno rispetto del Codice Etico aziendale da parte di tutti gli operatori, amministratori, soci, collaboratori, partners, fornitori, ecc.;
- Predisposizione di un sistema organizzativo interno sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione delle responsabilità, dei poteri e delle funzioni;
- Gestione dei poteri autorizzativi e di firma, fondata sulla coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese; questa regola si traduce in un adeguato sistema di attribuzione delle procure: rivolte a soggetti

interni dotati di autorità, con specifica descrizione delle aree di azione e dell'estensione dei poteri di gestione conferiti, aggiornate, formalmente accettate, adeguatamente pubblicizzate;

- Comunicazione e diffusione del contenuto del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/01 di MAIE SpA in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel Codice Etico;
- Formazione del personale sul contenuto del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/01 di MAIE SpA in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel Codice Etico;
- Implementazione di eventuali procedure operative e di specifici canali informativi/autorizzativi, aggiuntivi a quelli già esistenti, e finalizzati a garantire la separazione di compiti e funzioni, la pluralità dei controlli di contenuto e di forma, la tracciabilità e la documentazione delle operazioni svolte;
- Previsione di un sistema di report costante all'Organismo di Vigilanza su determinate informazioni/operazioni sensibili, e attribuzione al suddetto organo dei necessari poteri di verifica, ispezione, controllo, proposta sanzionatoria.

A queste misure generali di contenimento del rischio si aggiungono alcuni protocolli speciali individuati per ciascuna area/processo sensibile e di seguito descritti.

(Un'analisi completa delle aree, dei reati configurabili e del rischio individuato è contenuta nell'All. III al Modello "Analisi dei rischi").

Viene data di seguito una sintesi di tale documento riassumendo quanto emerso per singola area aziendale.

La presente valutazione dei rischi aggiorna e sostituisce integralmente la precedente. È stata svolta secondo la metodologia descritta sopra, partendo dal livello del rischio precedentemente individuato e valutando le ricadute sul Modello 231 delle modifiche organizzative apportate dalla società.

L'analisi è stata condotta individuando i processi, le aree sensibili ed i reati potenzialmente commissibili suddivisi per funzione.

- Consiglio di Amministrazione

È necessario premettere che le attività tipicamente legate ad organi quali il Consiglio di Amministrazione e la Presidenza, sono caratterizzate da un rischio intrinseco all'attività stessa.

Buona parte dei reati societari idonei a far scattare la responsabilità amministrativa dell'ente sono reati "propri", appunto di amministratori, direttori generali e liquidatori (indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili, formazione fittizia del capitale ecc...), in relazione al ruolo da questi ricoperto.

Per tale motivo il rischio intrinseco può essere ridotto, ma mai del tutto eliminato.

Un contributo alla corretta gestione del rischio è comunque dato dalla natura collegiale degli organi societari, che rappresenta di per sé una forma di autocontrollo. Ulteriori punti di controllo sono rappresentati da:

- collegio sindacale, nominato dall'assemblea dei soci, quale organo di controllo della gestione societaria, con il principale compito di vigilare sull'attività e sull'amministrazione della società, nonché sul suo concreto funzionamento; il quale esercita altresì il controllo di legalità, in riferimento al rispetto della legge e dello statuto (art.2403 c.c.)
- società di revisione che ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. tenuta ad esercitare nelle S.p.A. la funzione di controllo contabile. Tra i compiti attribuiti dalla legge alla società di revisione vi è quello di verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili ed esprimere un giudizio sul bilancio stesso con apposita relazione. Inoltre, può acquisire dagli amministratori le notizie e i documenti utili alla revisione, procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli.

Al fine di tenere sotto controllo quest'area sensibile, si è ritenuto di vincolare esplicitamente ed individualmente i componenti del CDA al rispetto del Codice Etico (All. II al Modello), che dedica alla loro attività individuale e collegiale un'intera sezione. È opportuno precisare che detto Codice è un documento emanato dal Consiglio di Amministrazione stesso con una specifica delibera di approvazione ed adozione, pertanto va da se che i consiglieri tutti sono tenuti ad osservarne i contenuti.

Inoltre, i singoli componenti del CDA si impegnano a sottoscrivere apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, oppure, in caso di esistenza di tali conflitti, gli stessi si impegnano a chiarirne la natura al Comitato di Vigilanza.

A questo controllo generale e preventivo si aggiunga l'obbligo, comunque previsto nel Codice Etico e nella Procedura di Comunicazione (All. V al Modello), di intrattenere un canale di comunicazione costante con il Comitato di Vigilanza in relazione alla gestione dei rapporti con la PA, sia da parte dei singoli Amministratori sia da parte del CDA nella sua collegialità.

In particolare, le attività tipiche del CDA caratterizzate da un maggior indice di rischiosità sono risultate le seguenti:

Gestione attività strumentali alla convocazione e deliberazione di assemblea; predisposizione di atti e documenti da presentare all'assemblea; predisposizione della bozza del progetto di bilancio da presentare in assemblea; pagamento di compensi ai soci.

I reati configurabili sono quelli di illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), Corruzione tra Privati (art. 2635 c.c.) e Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Gestione rapporti con la società di revisione.

La società di revisione può incorrere nel reato di Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni (art. 2624 c.c.).

Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

Anche se la vera funzione aziendale che partecipa attivamente all'elaborazione del bilancio è quella amministrativa, va ricordato che essa è mera detentrica dei saldi contabili di fine anno, delle norme tecniche e dei c.d. principi contabili, nonché di tutte quelle attività materiali prodromiche alla stesura del bilancio definitivo. Invero, l'organo formalmente responsabile dei documenti in questione ai sensi dell'art. 2423 c.c. è sempre il CDA nella sua collegialità. Pertanto, un'eventuale condivisione della falsità (se pur materialmente commessa ad un livello sottostante), o l'inserimento della stessa all'interno di un documento ufficiale o di una relazione sociale, rende senz'altro configurabile in capo al CDA (e dunque in capo alla Società) uno dei reati societari previsti dal D.lgs. 231/2001 (false comunicazioni sociali, falso in prospetto ecc.). Pertanto, come attività di contenimento del rischio è stata prevista una dichiarazione di veridicità delle informazioni fornite sottoscritta dai Responsabili di direzione dei settori coinvolti nelle chiusure contabili annuali, e una dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Responsabile Amministrativo attestante la conformità della bozza di bilancio ai dati aziendali. A ciò si aggiunga la costante vigilanza del CDV che andrà informato preliminarmente del contenuto del bilancio attraverso uno specifico incontro, prima con il Collegio Sindacale e la Società di revisione/Controllo contabile, e poi con il CDA.

Le condotte di reato ipotizzabili consistono nell'esposizione di fatti falsi o omissione di informazioni obbligatorie (nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie dirette ai soci o al pubblico) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari (*Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate; Art. 2625 c.c. Impedito controllo; Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori; Art. 2632 c.c. Formazione fittizia di capitale; art. 2635 c.c. corruzione tra privati, art. 2635 bis c.c. istigazione alla corruzione tra privati*).

Si tratta di reati propri, realizzabili da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori; gli amministratori, inoltre, potrebbero essere considerati responsabili per concorso con le figure aziendali deputate alla gestione contabile ed amministrativa.

Delibere aventi ad oggetto aspetti economico-finanziari. La gestione economico-finanziaria di per sé espone il CDA e la MAIE Spa ad un rischio concreto di commissione di diverse fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/2001 (reati societari, reati contro la PA, ricettazione/riciclaggio ecc.). Al controllo istituzionale del Collegio Sindacale e della Società di revisione (per il controllo contabile) si aggiunge quello del CDV che, in base ad una specifica previsione formalizzata, dedica un incontro (verbalizzato) e specifico all'analisi del bilancio, prima della seduta di approvazione del CdA, cui partecipa la società di revisione e il Collegio Sindacale.

Approvazione budget annuale.

L'approvazione del budget è di competenza del CDA. Le delibere in questione, come tutte le delibere economico-finanziarie, espongono astrattamente il GRUPPO a rischio di commissione dei reati di Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cc), False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622cc); tuttavia, il controllo della Funzione Amministrativa interna, del Direttore Generale e non ultimo del Collegio Sindacale e della Società di revisione, portano a qualificare come "basso" il livello di rischio.

Gestione omaggi e sponsorizzazioni.

Tali attività risultano intrinsecamente dotate di un certo margine di rischiosità in quanto le stesse notoriamente rappresentano lo strumento per la realizzazione di attività corruttive di pubblici funzionari, o comunque un mezzo finalizzato ad ottenere trattamenti di favore da eventuali portatori di interesse, che oltrepassano le regole del mercato.

Analisi e pianificazione strategica della gestione economica, strategica e finanziaria in esecuzione del piano di continuità.

È il rischio più rilevante emerso in sede di analisi delle attività del CDA.

Alcuni dei reati ipotizzabili sono i seguenti: False comunicazioni sociali (art. 2621 cc); False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622cc); Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio (art. 640 cp Truffa); (Impedito controllo art. 2625); Formazione fittizia di capitale (art. 2632 cc es. sopravvalutazione di un credito), (*Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati, art. 2635 bis c.c. istigazione alla corruzione tra privati*); *Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità, Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione, Corruzione in atti giudiziari ex art. 319-ter c.p.)*

Sono rischi intrinseci nell'esercizio delle funzioni del CDA come previsto da Statuto ed ex lege. Il rischio, non eliminabile, può essere tenuto sotto controllo solo attraverso l'attento esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza degli organi societari statutari e non (Assemblea dei soci, Collegio Sindacale, Commissario, CDV), e della Società di Revisione.

Il livello di rischio riscontrato per ciascuna attività è stato sempre medio-moderato, salvo che per le funzioni di analisi e pianificazione strategica della gestione economico-finanziaria nell'esecuzione del piano di continuità che evidenziano un rischio maggiore (medio-alto).

I protocolli di contenimento del rischio afferenti il CDA vengono riportati di seguito in modo aggregato:

- Diffusione Modello 231 e Codice Etico;
- Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sul D.lgs. n. 231/2001 e sui relativi illeciti amministrativi, soprattutto in materia societaria;
- Sistema di deleghe e procure coerente, completo e adeguatamente pubblicizzato;
- Istituzione di riunioni periodiche tra CDA, Collegio sindacale, Società di revisione, Commissario Giudiziale e CDV (frequenza almeno semestrale) anche per verificare l'osservanza dell'esecuzione del piano di continuità nel rispetto anche della normativa vigente, nonché il rispetto dei conseguenti comportamenti da parte degli amministratori, del management, dei dipendenti;
- Istituzione di riunioni periodiche (almeno uno all'anno) fra CDV, collegio sindacale e società di revisione e Presidente,

-Dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Responsabile Amministrativo attestante la conformità della bozza di bilancio ai dati aziendali;

-Incontro e relazione annuale del CDV al CDA;

- *Comunicazione preventiva all'CDV della scelta della società di revisione, della sua eventuale sostituzione e di qualsiasi eventuale ulteriore incarico che si intenda affidare ad essa.*

-Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti da parte del Presidente, nonché di altri amministratori e dirigenti;

-Comunicazioni periodiche e straordinarie al CDV come da Procedura di Comunicazione;

- Ufficio di Presidenza

La tenuta di un comportamento scorretto da parte del Presidente presenta margini di gravità molto alti, in quanto l'illecito che ne scaturisce può condurre a conseguenze anche estreme (si pensi ad esempio alla sanzione interdittiva che vieta di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure all'esclusione da agevolazioni, contributi, finanziamenti e sussidi), e comportare per l'intera azienda una grave perdita di credibilità.

In particolare, il Presidente/Vicepresidente, in base a specifica procura e a quanto previsto nello Statuto della società, esercita funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente, nonché la funzione di convocazione e coordinamento lavori del CDA.

Il Presidente ha inoltre poteri illimitati per l'amministrazione ordinaria della società, compresi quelli relativi a qualsiasi operazione bancaria. Sempre al Presidente è attribuito il potere di convocare il CDA e coordinarne i lavori, ed il potere di conferire deleghe.

L'esercizio di tale **attività di rappresentanza della società (che si esplicita anche nelle attività di trattativa e firma di accordi con privati e PA e nella stipula, modifica e risoluzione di contratti di vendita con privati e PA a nome della Società)** espone la MAIE spa a rischi evidenti, soprattutto nella gestione dei rapporti con la PA. Da non trascurare l'ipotesi, se pur residuale, di incorrere in uno dei reati associativi (associazione a delinquere ecc.) nella stipula di accordi, partnership, transazioni con parti di dubbia onorabilità.

Si tratta di un rischio ineliminabile, ma tuttavia controllabile grazie alla garanzia di un canale di reporting costante e puntuale con CDA e CDV in merito alle operazioni comportanti un impegno per la MAIE spa nei confronti di enti pubblici (es. partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, gestione rapporti informali con funzionari pubblici, richiesta autorizzazioni per l'esercizio dell'attività della Società, stipulazione, esecuzione, risoluzione contratti con enti pubblici ecc.).

A tale procedura di comunicazione si aggiunge l'obbligo per lo stesso Presidente/Vicepresidente di accettare e rispettare il contenuto del Codice Etico e del Modello, che dedicano alla gestione dei rapporti de quo specifiche sezioni.

Nella gestione delle **operazioni bancarie** si annida un'ulteriore area di rischio per la MAIE spa, soprattutto perché per procura il Presidente ha poteri illimitati in merito alla gestione di tali operazioni, senza necessità di alcuna autorizzazione preliminare del CDA. Anche in questo caso la comunicazione tempestiva delle operazioni di rilevante valore ed interesse a CDA e CDV può assicurare il controllo necessario ai sensi del D.lgs. 231/2001.

- Direzione Generale-Ufficio Cons. Delegato

Il Direttore Generale – Consigliere Delegato esercita per procura formale diversi poteri, riconducibili in generale al ruolo di **legale rappresentante della società**. Tale processo per sua stessa natura espone la società ad un rischio medio, soprattutto per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione. Da non trascurare l'ipotesi, se pur residuale, di incorrere in uno dei reati associativi (associazione a delinquere ecc.) nella stipula di accordi, partnership, transazioni con parti di dubbia onorabilità.

In particolare i poteri attribuiti al Direttore Generale per procura sono i seguenti: 1) gestione attività di ordinaria amministrazione, sottoscrizione documenti e rilascio quietanze; 2) stipula e gestione contratti con istituti di credito; 3) gestione operazioni bancarie, a debito e a credito, e tramite assegni, riscossione crediti ecc; 4) stipula, gestione e risoluzione contratti di lavoro con operai e impiegati; 5) gestione rapporti sindacali; 6) stipula contratti di lavoro a progetto e di agenzia; 7) gestione beni mobili della società; 8) stipula contratti vari con enti pubblici e privati; 9) rappresentanza della società verso la PA; 10) ddl ex D.lgs. 81/08 e ss.mm.; 11) poteri generali di sovrintendenza, coordinamento, adeguamento ecc. alle disposizioni inerenti la sicurezza sul lavoro sotto ogni aspetto; 12) poteri generali e illimitati in materia di tutela dell'ambiente, inquinamento e gestione dei rifiuti; 13) poteri generali in materia di sicurezza generale dei prodotti per ciò che concerne le lavorazioni; 14) poteri generali in materia di osservanza della normativa "sicurezza sul lavoro", corretto inquadramento e trattamento retributivo maestranze, nei confronti di appaltatori e subappaltatori; 15) in relazione ai punti 11,12,13,14, conseguenti poteri di rappresentanza della società verso enti pubblici, privati, di richiedere la collaborazione di consulenti esterni, di delegare personale interno, con obbligo di informativa scritta al CDA di eventuali carenze, rischi, inosservanze ecc.

Specifiche attività a rischio 231 in relazione alle attività svolte dal Direttore Generale sono risultate le seguenti:

Stipula, modifica e risoluzione contratti con privati e p.a. (Gestione aziendale: realizzazione degli atti esecutivi e negoziali necessari all'attuazione del budget aziendale annuale approvato dal CDA. Nomina, revoca, sostituzione, delega di procuratori speciali, salvo informativa preventiva al Comitato di Presidenza.

Per quanto riguarda l'attività ordinaria di gestione attribuita al Direttore Generale, i rischi sono gli stessi previsti per il CDA e il Presidente, con riferimento specifico dunque ai reati societari e ai reati contro la Pubblica Amministrazione (soprattutto corruttivi) per l'ottenimento di favori o vantaggi illegittimi.

Rappresentanza della Società, sia in Italia che all'estero, sia di fronte a privati che ad enti e funzionari pubblici; generico potere di firma della corrispondenza; richiesta di autorizzazioni/licenze alle Pubbliche autorità. Gestione rapporti con l'Amministrazione Finanziaria ed i suoi Uffici ed Organi periferici.

Un elenco esemplificativo, ma non esaustivo di condotte di reato ipotizzabili nell'esercizio di tali funzioni potrebbe essere il seguente:

-Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio;

-Art. 640 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri, es. produzione di documenti falsi attestanti condizioni essenziali per ottenere una licenza, autorizzazione, ecc.;

-Art. 640, c.2 c.p. Truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico; art. 640 bis c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato: utilizzo di artifici o raggiri (documenti o dati falsi, fatture false o gonfiate, false dichiarazioni) per ottenere i finanziamenti pubblici, anche tramite consulenti esterni;

-Art. 318-322 c.p. Corruzione; Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato; Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche: Utilizzo dei fondi pubblici ottenuti;

- Art. 2635 c.c. Corruzione tra Privati e 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati;

-Art. 377 bis c.p. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

-Reati associativi ex art. 416 c.p. ss: Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti.

Stipula, modifica e risoluzione contratti di acquisto e vendita. Gestione (distruzione, rottamazione e dismissione) cespiti.

Comportamenti a rischio:

-Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (Art. 640 c.p. Truffa);

-Acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 316 c.p.; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); art. 2635 c.c. Corruzione tra Privati e art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati;

-Acquisto, ricezione o utilizzo di beni, in quanto risultano più vantaggiosi sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di beni di provenienza illecita, omettendo o ignorando esito dei controlli (Art. 648 c.p. Ricettazione; Art. 648-bis c.p. Riciclaggio).

Assunzione, trasferimento, gestione, irrogazione di sanzioni e licenziamento di tutto il personale dipendente. Gestione rapporti sindacali e sottoscrizione contratti nazionali di lavoro.

I rischi legati allo svolgimento di tali funzioni di organizzazione e gestione del personale e di gestione rapporti sindacali sono condivisi con la Direzione Risorse Umane e si concretizzano nelle seguenti casistiche: Assunzione di persone, stipulazione di contratti/lettere di incarico e di collaborazione di persone legate a Funzionari pubblici per acquisire favori dagli stessi; assunzione fittizia di personale al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti (Artt. 318 e 319 c.p. Corruzione, Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore); Assunzione e utilizzo di personale clandestino avventizio (Favoreggiamento all'immigrazione clandestina), Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D.lgs. 286/1998 art. 22 comma 12-bis, art 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5); Razzismo e Xenofobia (L. 654/1975 art. 3 comma 3-bis). Comportamenti illeciti di pressione verso il personale al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).

Si precisa che i poteri in questione non riguardano il personale dirigente.

Svincolato da eventuali ratifiche è invece il potere di stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro per quadri, impiegati, intermedi e operai di sede e di stabilimento a tempo determinato.

Formazione del bilancio

Le condotte di reato ipotizzabili consistono nell'esposizione di fatti falsi o omissione di informazioni obbligatorie (nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie dirette ai soci o al pubblico) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari (*Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2621 bis Fatti di lieve entità, Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate; Art. 2625 c.c. Impedito controllo; Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori; Art. 2632 c.c. Formazione fittizia di capitale; art. 2635 c.c. corruzione tra privati, art. 2635 bis c.c. istigazione alla corruzione tra privati*).

Si tratta di reati propri, realizzabili da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori; il Direttore Generale potrebbe, inoltre, essere considerato responsabile per concorso con le figure aziendali deputate alla gestione contabile ed amministrativa.

Rapporti con Istituti di Credito.

Operazioni bancarie (es. fideiussioni, affidamenti, ecc.). Il Presidente ha inoltre poteri illimitati per l'amministrazione ordinaria della società, compresi quelli relativi a qualsiasi operazione bancaria.

(Direttore Generale avente: Potere di incasso e versamento su c.c. societari; potere di svolgere ogni operazione bancaria di deposito somme, titoli e valori; prelievi da c/c).

L'esercizio di tali poteri espone la Direzione Generale e la società al rischio di commissione dei seguenti reati:

- Art. 640 c.p. Truffa; Art 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: Pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontazione di contributi;
- Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali *delle società quotate*: Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti; Art. 2629 c.c. *Operazioni in pregiudizio dei creditori*; art. 2635 c.c. corruzione tra privati, art. 2635 bis c.c. istigazione alla corruzione tra privati;
- Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione: Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale.
- Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. 648-bis c.p. Riciclaggio, Art. 648-ter.1 Autoriciclaggio: Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita; Ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento.

Rappresentanza in giudizio anche per vertenze giuslavoristiche (giudiziali e stragiudiziali).

Un elenco esemplificativo, ma non esaustivo di condotte di reato ipotizzabili nell'esercizio di tali funzioni potrebbe essere il seguente:

- Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- Art. 640 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri, es. produzione di documenti falsi attestanti condizioni essenziali per ottenere una licenza, autorizzazione, ecc.;
- Art. 640, c.2 c.p. Truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico; art. 640 bis c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato: utilizzo di artifici o raggiri (documenti o dati falsi, fatture false o gonfiate, false dichiarazioni) per ottenere i finanziamenti pubblici, anche tramite consulenti esterni;
- Art. 318-322 c.p. Corruzione; Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato; Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche: Utilizzo dei fondi pubblici ottenuti;

-Reati associativi ex art. 416 c.p. ss: Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti.

Datore di Lavoro per la Sicurezza sui luoghi di lavoro e garanzia conformità alla normativa ambientale vigente. (Attività a rischio elevato)

Il Direttore Generale è stato delegato, con apposita procura, Datore di Lavoro ai sensi del T.U. 81/2008 e ss mm e ii ed inoltre, con il medesimo atto, gli sono stati conferiti 'poteri generali e illimitati in materia di tutela dell'ambiente, inquinamento e gestione dei rifiuti' ai sensi del T.U. 152/2006 ss ii e mm.

Comportamenti a rischio:

-Mancata/Erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm., nonché mancata vigilanza sui subappaltatori/ collaboratori/partners finalizzata al rispetto della suddetta normativa (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro);

-Attività corruttiva per rilascio autorizzazioni, certificati, concessioni, ecc. (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione);

-False autocertificazioni circa il possesso di determinati requisiti per il rinnovo di licenze, autorizzazioni ecc. (Art. 640, c.1 n.2 c.p. Truffa aggravata);

-Reati ambientali: art. 452 bis Inquinamento ambientale, art. 452 quater disastro ambientale, art. 452 quinquies Delitti colposi contro l'ambiente, art. 452 octies circostanze aggravanti; art. 137 D.lgs. 152/06 in materia di scarico di acque reflue ad es senza autorizzazione, o con autorizzazione scaduta o sospesa, o in violazione delle prescrizioni autorizzative, o con superamento dei limiti fissati dall'autorità competente, o in violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee; art 256 D.lgs. 152/2006 comma 1 gestione illecita di rifiuti non pericolosi, comma 2 gestione illecita di rifiuti pericolosi, comma 3/1 discarica abusiva; art. 256 comma 3/2 discarica abusiva per rifiuti pericolosi; violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ex art. 258 D.lgs. 152/06; ex art. 260 bis D.lgs. 152/06 attività organizzata, finalizzata al traffico illecito di rifiuti; Art. 192 T.U. 152/2006; art. 279 D.lgs 152/2006 comma 5 Emissioni in atmosfera con superamento dei limiti, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria;

-Delitti di criminalità organizzata ad es. associazione per delinquere art. 416 c.p., associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p.

Dall'analisi svolta è emerso che MAIE pone particolare attenzione al soddisfacimento di tutti i requisiti di legge in materia di sicurezza sul lavoro e ambientale a tal uopo è bene precisare l'esistenza dell'ufficio Ambiente, Sicurezza, Qualità e Facility in staff alla direzione generale, che grazie anche al supporto di consulenti esterni: fornisce adeguata formazione ed istruzione ai lavoratori; predispone procedure specifiche su

adempimenti imposti ai lavoratori ai fini di prevenzione e protezione; garantisce il controllo tecnico-operativo del RSPP; pubblicizza le procedure inerenti la Sicurezza che dipendenti, clienti, fornitori, collaboratori, appaltatori, subappaltatori, ecc devono osservare; aggiorna il dvr e altri documenti in materia di sicurezza, anche tramite la consulenza di società esterne; assicura il costante controllo del medico-competente; garantisce gli adempimenti inerenti il rispetto della normativa ambientale con apposite procedure e scadenziari; gestisce il registro rifiuti.

Direzione del Personale

La Direzione relativa alla gestione delle risorse umane risulta anch'essa esposta in una certa misura alle casistiche di reati contro la pubblica amministrazione, in particolare modo per quanto riguarda le seguenti funzioni: **ricerca e selezione del personale, formazione, gestione controversie e transazioni giuslavoristiche, gestione rapporti sindacali, valutazione del personale, gestione personale interinale, gestione contratti con cooperative lavoro.**

I rischi riguardano sostanzialmente la commissione di reati contro la P.A. (es. assunzione di personale gradito alla PA per ottenere favori da funzionari pubblici; falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio, ad esempio la riduzione dei contributi dovuti per legge; alterazione di registri informatici della PA per modificare dati o informazioni personali al fine di partecipare a gare ed appalti, o per modificare dati fiscali/contributivi/previdenziali; corruzione in atti giudiziari ecc.). Connesso alla gestione del personale è anche il rischio di violazione delle norme sul lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori, e del divieto di interposizione fittizia di manodopera. Ulteriore rischio connesso a tale attività è quello inerente la commissione del reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art 25-duodecies D.lgs. 231/2001) e di Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001).

Per quanto riguarda la corretta gestione del processo di selezione/assunzione, i sistemi di controllo esistenti si sostanziano in: separazione dei compiti fra chi svolge la selezione e chi decide e autorizza l'assunzione; esplicitazione nei contratti di appalto del divieto di intermediazione di manodopera e dell'obbligo di organizzazione, dotazione di mezzi e gestione autonoma; diffusione Codice Etico ad ogni livello.

Utili per l'ulteriore contenimento del rischio residuo in tale attività: la formalizzazione di una procedura a regolamentazione del processo di ricerca, selezione e assunzione che specifichi i canali di recruiting, modalità di selezione, enti coinvolti e relativo iter autorizzativo; la sottoscrizione con il contratto di lavoro e con il contratto di appalto di apposita clausola di impegno al rispetto del Codice Etico e del Mod. 231 MAIE; la comunicazione al CDV dell'elenco delle attività affidate a personale esterno, e la predisposizione di adeguata procedura di gestione appalti ai fini del rispetto del D.lgs. 81/08.

Un rischio residuo, ma non escludibile a priori, è quello relativo alla commissione di eventuali reati (reati informatici, pedopornografia virtuale ecc.) attraverso strumenti di comunicazione forniti dalla società (es. telefoni mobili e fissi, dispositivi di accesso ad internet). Un abbassamento del livello di esposizione a questo rischio può essere

garantito attraverso la diffusione di apposita policy aziendale contenente una dettagliata disciplina sulle modalità di utilizzo dei suddetti strumenti.

Il livello di rischio complessivo riscontrato per la Direzione Generale è stato medio.

L'esercizio dei poteri delegati al Direttore Generale, per la corretta gestione dell'attività aziendale, espone necessariamente la società ad una serie indefinita di rischi ex D.lgs. 231/2001. Si tratta di un rischio ineliminabile, tuttavia contenuto, poiché sono previste riunioni periodiche (con cadenza trimestrale) e congiunte cui partecipa il CdA, il Collegio Sindacale, la società di revisione, il commissario giudiziario (che ha funzione di vigilanza) e il CDV ed in cui l'attenzione è focalizzata sulla gestione per monitorare la rispondenza delle attività poste in essere con il piano di continuità; nel corso di questi incontri si misura la differenza tra valori attesi e valori reali, lo stato di avanzamento del concordato, la gestione dei crediti/debiti, i flussi di cassa.

La Società ha istituito un Comitato di Direzione che si riunisce con periodicità mensile.

Il Direttore, inoltre, partecipa a tutte le riunioni del CDV nel corso delle quali riferisce anche in merito alle operazioni comportanti un impegno per la MAIE spa soprattutto nei confronti di enti pubblici (es. partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, gestione rapporti informali con funzionari pubblici, richiesta autorizzazioni per l'esercizio dell'attività della Società, stipulazione, esecuzione, risoluzione contratti con enti pubblici ecc.).

Gli altri **protocolli** di contenimento del rischio individuati, vengono riportati di seguito in modo aggregato:

-Diffusione Modello 231 e Codice Etico ed obbligo per lo stesso Direttore Generale di accettarne e rispettarne il contenuto;

-Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti da parte del Direttore Generale, nonché di amministratori e dirigenti;

-Comunicazioni periodiche a CDV, come da Procedura di Comunicazione;

-Incontri periodici con CDV, con frequenza almeno trimestrale;

-Attribuzione di idonea procura ex D.Lgs 81/2008 in quanto il Direttore Generale è definito Datore di Lavoro ex TU 81/2008

-Strutturazione di adeguati sistemi di controllo e vigilanza per garantire il rispetto sia della normativa ambientale ai sensi del T.U. 152/2006 ss mm e ii sia delle norme sicurezza ai sensi del T.U. 81/2008 ss mm e ii

A tale procedura di comunicazione si aggiunge l'obbligo per lo stesso Direttore Generale di accettare e rispettare il contenuto del Codice Etico e del Modello, che dedicano alla gestione dei rapporti de quo specifiche sezioni.

In ogni caso, qualsiasi modifica, introduzione, innovazione, e contestazione in materia di sicurezza e ambiente deve essere oggetto di comunicazione periodica al CDV, che, in conformità alla procedura di comunicazione (All. V al Modello), e vista l'estrema delicatezza della questione, va tenuto costantemente informato.

- Amministrazione, Finanza e Controllo, IT

La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, IT, **nella gestione delle ordinarie attività**, risulta interessata da diverse tipologie di reati (reati contro la p.a., reati societari, riciclaggio e ricettazione, truffa ecc.). Dall'analisi svolta è emerso che le operazioni contabili (attive e passive) si basano su una procedura formalizzata gestita a livello informatico.

In particolare, la **gestione del ciclo attivo** a ciascuna entrata corrisponde un formale documento giustificativo. Tutte le risorse finanziarie sono utilizzate secondo un processo di: registrazione, autorizzazione formale, verifica e documentazione. Sussistono almeno due livelli di controllo: operatore e Responsabile Amministrativo.

Nella **gestione del ciclo passivo**, la fatturazione è sempre generata da un incarico, un preventivo, un contratto formale. Sono previsti controlli e match periodici fra fatture, contratti, ordini, ddt, RIBA ecc. Sui pagamenti delle fatture c'è comunque un triplice controllo: registrazione fattura, controllo della distinta, firma su modello generato da AS400 per autorizzazione a pagamento. Gli investimenti sono approvati formalmente dal CDA. C'è sempre il controllo del Responsabile Amministrativo sulle fatture da saldare, e il potere di attivare i bonifici è affidato a due sole figure interne.

Sull'acquisto delle macchine c'è sia il controllo del Responsabile Amministrativo che del Responsabile Commerciale. Quest'ultimo ha facoltà di vistare e autorizzare in autonomia una nota di accredito con importo che si discosta dal primo ordine, inviando comunicazione per conoscenza al Responsabile Amministrativo.

Al fine di garantire un più stretto controllo di tale attività, si è disposta: l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive e la diffusione di tale Codice Etico a tutti i livelli aziendali; la tracciabilità totale di atti ed operazioni; la comunicazione annuale al CDV di flussi di denaro eventualmente ed occasionalmente privi di formale giustificativo; la garanzia di un controllo su affidabilità e solvibilità dei nuovi clienti attuato in modo sistematico in base a formale procedura interna; lo svolgimento di controlli formali sui flussi di pagamento, con riferimento a particolari indici di rischio (sede legale società controparte, istituto di credito utilizzato, eventuali intermediari utilizzati).

La gestione di **acquisti e forniture** è affidata alla supervisione del Responsabile Amministrativo, coadiuvato dal Responsabile Commerciale. Tale attività può esporre la MAIE spa al rischio di incorrere in diverse tipologie di illeciti: es. stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (art. 640 c.p. Truffa); acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti (Artt. 318-319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 640, c.1, n.2 c.p. Truffa aggravata ai danni dello stato; Artt. 648 e 648 bis c.p. Ricettazione/riciclaggio, Art. 648-ter.1 Autoriciclaggio; contratti di acquisto/vendita con controparti di dubbia provenienza; Art. 640 c.p. Truffa per uso materiali/prodotti non a norma capitolato o non di qualità, Art. 2635 c.c. Corruzione tra Privati, art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati).

I protocolli di controllo attualmente attivi sono i seguenti: verifica dell'attendibilità commerciale di fornitori e partner; Il ciclo passivo dei pagamenti si basa su una procedura formalizzata gestita a livello informatico. La fatturazione passiva è generata da un incarico, un preventivo, un contratto formale. Sono previsti controlli e match periodici fra fatture, contratti, ordini, ddt, RIBA ecc. Sui pagamenti delle fatture c'è comunque un triplice controllo: registrazione fattura, controllo della distinta, firma su modulo generato da AS400 per autorizzazione al pagamento; l'autorizzazione ai pagamenti viene data dal Direttore Generale e/o dal procuratore speciale. Inoltre, vi è un ulteriore controllo a campione effettuato dalla società di revisione. Gli investimenti sono approvati formalmente dal CDA, nell'ambito del budget. Controllo del Resp. Amm.vo su fatture da saldare e autorizzazione al pagamento da parte dei soggetti delegati: Direttore Generale e procuratore speciale. Su acquisto macchine c'è sia il controllo del Resp. Amm.vo che del Resp. Comm.le. Controlli a campione effettuati trimestralmente dalla soc. di revisione. Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive (dunque sull'acquisto sono garantiti almeno 3 controlli: automatico del sistema, mensile e annuale dell'area Amministrativa).

Per tale attività, al fine di ridurre ulteriormente il rischio, si è consigliato quanto segue: inserimento in alcuni specifici contratti (es. appalti) di apposita clausola che impone alla parte contraente il rispetto del Codice Etico aziendale e del Modello 231; per l'assegnazione d'incarichi di servizi, utile la richiesta di varie offerte per verificare i costi di mercato e la garanzia della qualità del servizio; determinazione dei requisiti minimi per i soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte; previsione di un supporto contrattuale a fronte di qualsiasi acquisto (es. in piccole commesse, come la manutenzione del verde, ad oggi non è sempre garantita la rintracciabilità di chi fa l'ordine e delle relative condizioni di acquisto).

La **gestione del flusso di cassa** è risultata anch'essa un'area sensibile, sia in riferimento ai reati contro la PA, sia in riferimento ai reati di truffa e ricettazione/riciclaggio. Ad oggi tutti gli anticipi, le missioni, gli acconti sugli stipendi, gli acquisti a mezzo carte di credito aziendali sono controllati dal Responsabile Amministrativo. In ogni caso dei flussi di cassa è sempre garantita la tracciabilità e l'archiviazione documentale giornaliera. Per i rimborsi spese è operativa la prassi di compilazione di specifica modulistica, sigla di approvazione del Responsabile Amministrativo e obbligo di allegare i giustificativi. Opportuna una formalizzazione di tali step operativi in apposita procedura interna.

I **rapporti con la società di revisione**, oltre che dal CDA, sono gestiti dal Responsabile Amministrativo, che insieme ai Consiglieri ha il dovere di comunicare tempestivamente al CDV qualsiasi altro incarico che si intenda conferire alla società di revisione, aggiuntivo rispetto a quello della certificazione di bilancio. Inoltre, è necessario introdurre una procedura interna che preveda una riunione (verbalizzata), tra Società di revisione e CDV, avente ad oggetto il bilancio, prima dell'approvazione dello stesso.

Un'ultima area esposta ad una considerevole rischiosità è quella relativa alla **gestione del sistema informativo/informatico aziendale**, di competenza della Direzione amministrativa. Rispetto a questa attività sono astrattamente ipotizzabili condotte di cyber crime (es. accesso abusivo ad un sistema informatico, telematico; detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;

danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ecc.), ma anche condotte di violazione del diritto d'autore (cfr. art. 25 novies D.Lgs 231/2001): es. messa a disposizione in un sistema telematico di opere dell'ingegno protette; installazione, duplicazione, diffusione, vendita ecc di programmi per elaboratori; ecc.).

Attualmente è garantito un doppio profilo di protezione. Relativamente alla protezione elettronica, esiste un sistema di controllo interno per garantire accesso legittimo ai sistemi informatici (password, misure di sicurezza, antivirus, antispam, firewall, dps ecc.); esiste un sistema di accesso limitato ad alcune cartelle contenenti ad esempio dati sensibili, o riservati. In relazione alla protezione fisica dei dati e dei supporti che li contengono esiste un sistema di allarme antintrusione e una videosorveglianza h24.

In ogni caso è onere del Direttore Generale dare tempestiva comunicazione al CDV di eventuali modifiche al dps e di eventuali violazioni dello stesso documento, nonché introdurre un adeguato sistema di controllo e registrazione ingressi in azienda.

In via residuale si rammenta: l'obbligo di diffusione del Codice Etico, del Modello 231 e della procedura di comunicazione con il CDV, a tutti gli operatori dell'Ufficio Amministrativo; la previsione di apposizione di una firma da parte dei responsabili di settore e dei responsabili amministrativi coinvolti nelle chiusure contabili annuali, rispettivamente di dichiarazioni di veridicità delle informazioni fornite e di responsabilità circa la conformità della bozza di bilancio ai dati aziendali; la tracciabilità e rintracciabilità dei documenti che generano il bilancio, nonché degli operatori che hanno collaborato alla loro formazione.

- Assistenza Tecnica e Pianificazione Allestimenti:

L'area in questione presenta alcune attività a media rischiosità.

La gestione delle officine è regolata da specifici standard di riferimento imposti dalla Direzione centrale MAIE spa, tuttavia, è emersa una possibile area di criticità nella gestione delle c.d "**Officine mobili**" (**manutenzioni, programmate e non, svolte da personale officine MAIE presso cantieri del cliente**) nell'esecuzione di tale attività i rischi maggiori sono rappresentati da possibili violazioni o mancato rispetto delle norme ambientali e/o di sicurezza. Al fine di contenere il rischio la Gestione degli obblighi ex TU 81/08 ed il controllo documenti obbligatori, come anche la Gestione, la raccolta e lo smaltimenti rifiuti sono gestiti centralmente a livello documentale dall'ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza ed invece per quanto attiene la gestione degli stessi a livello periferico, MAIE ha opportunamente individuato e formato, per l'officina di Ravenna, il preposto sicurezza, gli addetti al primo soccorso, gli addetti anti-incendio; mancano invece le nomine per gli addetti emergenza e per quanto attiene la gestione dei rifiuti per ogni sito è stato individuato un addetto operativo con il compito, tra l'altro, di occuparsi delle chiamate ai trasportatori, emettere i formulari e gestire il registro di carico e scarico.

Nella **gestione di appalti e subappalti**, le maggiori criticità sono riconducibili al rischio di una responsabilità solidale con il subappaltatore per reati contro la PA e per reati contro la persona derivanti da violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. A tale proposito la scelta dei subappaltatori viene di norma effettuata all'interno di un elenco "fornitori qualificati". Inoltre, ai subappaltatori sono richiesti specifici documenti prima dell'affidamento dei lavori. Infine, è formalmente in vigore la vigilanza sull'idoneità

tecnico-professionale dei subappaltatori ex D.lgs. 81/08, sul rispetto del TU Sicurezza, sulla regolamentazione dell'accesso ai cantieri.

Tuttavia, per motivi di certezza e pubblicità, sarebbe necessaria una formale definizione procedurale con particolare riferimento all'aspetto della sicurezza (richiesta immediata documenti formali ai subappaltatori come DURC, CCIA, antimafia, legale rappresentante, assenza sottoposizione a controllo enti terzi, elenco del personale per cantieri mobili, autorizzazione del committente all'utilizzo del subappaltatore dichiarazione idoneità tecnico-professionale, contratto con esplicitazione delle spese per la sicurezza e relativa fatturazione, ecc.).

Un'ultima notazione riguarda la scelta di partner/collaboratori/fornitori, spesso affidata alla storicità dell'interlocutore; è importante, invece, legare sempre la scelta di un qualsiasi contraente/collaboratore/dipendente/socio/amministratore ad oggettivi criteri di affidabilità, professionalità e competenza, come tra l'altro previsto all'interno del Codice Etico (All. II al Modello).

Il CDV va sempre tenuto informato sui subappalti in corso.

- Vendita e Marketing.

L'Area in oggetto è esposta nella sua totalità ad un rischio medio/alto. Nella specie le attività più critiche sono risultate le seguenti.

Vendita nuovo. Le condotte criminose ipotizzabili nel processo di vendita di macchine nuove sono essenzialmente le seguenti: False autocertificazioni circa il possesso di determinati requisiti per il rinnovo di licenze, autorizzazioni ecc. (Art. 640, c.1 n.2 c.p. Truffa aggravata); Artifici e raggiri per conseguire un indebito vantaggio (Art. 640 c.p. Truffa); Acquisto/vendita di mezzi di dubbia provenienza (Artt. 648 e 648 bis c.p. Ricettazione/riciclaggio); consegna di una cosa mobile non conforme a quella convenuta per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità (Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio); generica messa in circolazione di beni con nomi, marchi o segni distintivi che, pur se non contraffatti, sono idonei ad indurre in errore gli utilizzatori; (Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci); fabbricazione o uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale di cui sia a conoscenza; introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, l'offerta ai consumatori o la generica messa in circolazione dei beni citati, al fine di ricavarne un profitto (Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale);

Attualmente, per specifica direttiva aziendale, le modifiche agli ordini di vendita sono sempre inviate in copia al Direttore Generale e devono essere dallo stesso approvate; in caso di macchine nuove, eventuali modifiche richieste dal cliente, comportanti la necessità di riemissione del manuale d'uso e/o della marcatura CE, vanno sempre autorizzate dalla casa madre. Al fine di garantire la massima effettività a tali direttive interne è necessario formalizzare gli iter autorizzativi per l'approvazione di modifiche agli ordini di vendita e svolgere adeguata attività formativa a tutti gli operatori (venditori, officine, responsabili di filiale, tecnici ecc.) sui limiti e divieti di modifiche strutturali alle macchine nuove. Nel caso MAIE debba omologare un mezzo, a seguito di una modifica del mezzo stesso, l'area tecnica fa una verifica di fattibilità, a tal punto se la verifica è

positiva ci si rivolge ad un ente terzo certificatore il quale attesta che la modifica apportata è conforme a quanto disposto dalle direttive CE.

La **vendita dell'usato** può risultare critica per le seguenti condotte: false autocertificazioni circa il possesso di determinati requisiti per il rinnovo di licenze, autorizzazioni ecc (Art. 640, c.1 n.2 c.p. Truffa aggravata); artifici e raggiri per conseguire un indebito vantaggio (Art. 640 c.p., Truffa); acquisto/vendita di mezzi di dubbia provenienza (Artt. 648 e 648 bis c.p. Ricettazione/riciclaggio); Resp. Produttore ex Dir. macchine e DPR 224/88.

Concreto è altresì il rischio per la società di incorrere, nell'esercizio di tali attività, in uno dei reati contro l'industria o il commercio previsti dall'art. 25-bis 1 D.Lgs 231/2001: *Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio; Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali; Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio; Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.*

Attualmente la Direzione ha apportato adeguate modifiche alle condizioni generali di contratto, inserendo una specifica clausola di esonero della responsabilità del venditore per vizi occulti, esplicitando le condizioni contrattuali della vendita del prodotto "tal quale" o con specifico elenco dei vizi conosciuti. In caso di acquisto dell'usato da privato non sempre è possibile avere evidenza documentale della legittima proprietà del mezzo (non c'è un pubblico registro, né i passaggi di proprietà vanno annotati sul libretto, né è possibile rinvenire sempre la fattura di primo acquisto). Per contenere al massimo i rischi in questione è necessario predisporre apposita procedura per specificare le condizioni di vendibilità dell'usato ai singoli operatori; richiedere sempre al privato venditore della macchina usata la dimostrazione della sua legittima proprietà (eventualmente con autodichiarazione, in mancanza di altri supporti documentali: es. fattura); richiedere ed effettuare pagamenti sempre con sistemi tracciabili (bonifico, assegno ecc.); ridefinire con l'ufficio commerciale il certificato di garanzia su macchine usate. In riferimento a quest'ultimo aspetto, in caso di vendita di macchine usate con modifiche strutturali, si potrebbe inserire una clausola contrattuale contenente la dichiarazione di accettazione di responsabilità ed onere di adeguamento normativo a carico dell'acquirente.

Il **noleggio** mezzi è effettuato a listino, l'importo varia in funzione della durata del contratto (il cui periodo varia da un minimo di una settimana ad un massimo di 3 anni). La Società ha introdotto dei contratti con condizioni molto stringenti e disposto che eventuali modifiche sui mezzi richieste dal cliente, comportanti la necessità di riemissione del manuale d'uso e/o della marcatura CE, siano sempre autorizzate dalla casa madre, o comunque dal Direttore Generale sentito il parere del responsabile Tecnico/responsabile Commerciale, se competente. In aggiunta a tali procedure è previsto un esplicito impegno per il noleggiatore di macchine pericolose a sottoporre il mezzo alle manutenzioni programmate in base ai tempi di lavoro (sia manutenzioni MAIE sia manutenzioni di enti terzi: ASL, ARPA). La procedura adottata prevede, inoltre, il versamento di una cauzione, un controllo di tipo finanziario per verificare l'affidabilità del cliente e la solvibilità dello stesso, un controllo di tipo procedurale poiché il venditore non è autorizzato a scendere al di sotto dei limiti concordati, una

sessione formativa per il noleggiatore. Nella rata di noleggio è compresa la manutenzione, l'assicurazione (obbligatoria, RCT, furto, incendi e danni), il trasporto.

La **gestione dei rapporti contrattuali con gli agenti** seppur monitorato dal Responsabile Vendite e Marketing, ricade anch'essa sotto il controllo della Direzione Generale. A tale proposito è importante attuare un sistema di informazione e formazione anche nei confronti degli agenti; in particolare, gli agenti, già presenti o di futuro inserimento, dovranno ricevere ed accettare il Modello 231 e i principi contenuti nel Codice Etico, mediante sottoscrizione di un'apposita clausola che preveda l'irrogazione di misure sanzionatorie in ipotesi di inosservanza o violazione di detti principi. In particolare, le sanzioni varieranno dalla censura scritta al recesso per giusta causa a seconda dell'intenzionalità del comportamento, della gravità della violazione, dell'esistenza di precedenti, del livello di autonomia negoziale ed operativa dell'agente stesso. Lo stesso Il CDV insieme al Direttore Commerciale realizzerà specifici percorsi formativi ogni qualvolta vengano apportate modifiche rilevanti al modello organizzativo e di gestione.

- Qualità-Sicurezza-Ambiente-Conformità Macchine.

L'area esaminata presenta due tipologie specifiche di rischio:

Gestione sicurezza ex D.lgs. 81/2008. Il rischio di incorrere nei rati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime è essenzialmente riconducibile alla mancata/erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/08 e ss.mm., nonché alla mancata vigilanza su appaltatori/subappaltatori/collaboratori/partner finalizzata al rispetto della suddetta normativa.

Definizione chiara dei ruoli e delle responsabilità in materia di sicurezza, in particolare nomina formale dei preposti; del Medico Competente, RSPP, addetto primo soccorso, addetto emergenza, addetto incendio, formalizzazione della procedura per la gestione degli appalti. Effettuato aggiornamento doc sicurezza (incarichi, dvr, certificati, formazione); Diffusione Codice Etico.

Al formale aggiornamento dei documenti/incombenze richiesti dalla normativa vigente (incarichi, dvr, certificati, formazione) è necessario inviare al CDV le relazioni periodiche del ddl, del RSPP e del medico competente, e la notizia di qualsiasi violazione del Codice Etico, o delle norme/procedure relative alla sicurezza da parte dei preposti.

Gestione/richiesta/rinnovo autorizzazioni e licenze per l'esercizio dell'attività d'impresa e per il rispetto della normativa ambientale vigente. L'attività in questione può risultare critica per le seguenti condotte: Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un ingiusto profitto da un ente pubblico (art. 640, c.1 n.2 c.p. Truffa aggravata); Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione). False autocertificazioni circa il possesso di determinati requisiti per il rinnovo di licenze, autorizzazioni ecc (Art. 640, c.1 n.2 c.p. Truffa aggravata); Reati ambientali (es. attività di gestione di rifiuti non autorizzata ex art. 256, D.lgs. 152/06 e violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri

obbligatori e dei formulari ex art. 258, D.lgs. 152/06); art. 137, D.lgs. 152/06 in materia di scarico di acque reflue ad es. senza autorizzazione, o con autorizzazione scaduta o sospesa, o in violazione delle prescrizioni autorizzative, o con superamento dei limiti fissati dall'autorità competente, o in violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee; Art. 192 T.U. 152/2006; art. 279 D.lgs. 152/2006 comma 5 Emissioni in atmosfera con superamento dei limiti, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria; Delitti di criminalità organizzata ad es. associazione per delinquere art. 416 c.p., associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p.

Tale processo è gestito con particolare attenzione da parte del personale addetto; esiste un opportuno sistema di gestione delle autorizzazioni ambientali, con scadenziario informatizzato; inoltre vi è un controllo anche cartaceo da parte del Dr. Casalini-DG/Dir Tecnico. Esiste un contratto di consulenza ambientale esternalizzata e sono organizzati periodicamente tavoli di discussione e report con la Direzione sullo stato dell'arte e su eventuali carenze. Inoltre, la Società ha recentemente strutturato uno specifico sistema per la gestione degli aspetti normativi ambientali. Tuttavia, la società resta esposta ad un rischio medio di violazione delle disposizioni del Codice ambientale vigente. Il riferimento è all'art. 192 del codice che punisce il reato di "abbandono e deposito incontrollati di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo", prevedendo che, se la responsabilità del fatto illecito è imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, quest'ultima risponda in solido ai sensi del D.lgs. 231/2001. Tale circostanza potrebbe verificarsi nelle ipotesi di trasporto non conforme di rifiuti speciali, come gli oli esausti derivanti dalla manutenzione sulle macchine, difficili da contenere entro il limite di 30 Kg imposto alla MAIE Spa in base al tipo di autorizzazione al trasporto rifiuti in suo possesso. Si potrebbe ovviare a tale ostacolo prevedendo un ampliamento di tale limite ed eventualmente proponendo ai clienti il trasporto dei rifiuti come nuovo servizio accessorio MAIE Spa.

Gestione rifiuti.

Tale attività espone la società alla commissione dei seguenti reati: Reati ambientali, es. violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ex art. 258 D.lgs. 152/06; art 256 D.lgs. 152/2006 comma 1 gestione illecita di rifiuti non pericolosi, comma 2 gestione illecita di rifiuti pericolosi, comma 3/1 discarica abusiva; art. 256 comma 3/2 discarica abusiva per rifiuti pericolosi; Delitti di criminalità organizzata ad es. associazione per delinquere art. 416 c.p., associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p.

Al fine di contenere il rischio derivante da tale attività la società ha: implementato una procedura di gestione rifiuti; individuato e formato una figura addetta alla gestione rifiuti presso il sito di Ravenna; implementato un programma informatico di gestione rifiuti WIN WASTE. Per smaltitori e trasportatori rifiuti esiste apposito albo fornitori, presso l'ufficio ambiente, qualità e sicurezza sono archiviate le autorizzazioni dei fornitori di tali servizi e grazie al sistema WIN WASTE sono monitorate le scadenze delle autorizzazioni dei fornitori. I rifiuti sono gestiti prevalentemente mediante società intermediaria. Il responsabile Ambiente, qualità, sicurezza e facility conserva il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione del rifiuto nel proprio archivio per almeno 5 anni; il responsabile dell'ufficio ambiente, qualità, sicurezza e facility elabora e produce la denuncia MUD sia per la sede che per tutte le sedi Maie produttrici di rifiuti

speciali, provvedendo alla trasmissione per via telematica alle CCIAA territorialmente competenti una volta completate attraverso la firma digitale del Presidente.

Lo stesso Codice Etico della MAIE spa dedica agli aspetti ambientali particolare attenzione, e necessita pertanto di una opportuna diffusione.

In generale, con riferimento a tutte le Aree aziendali esaminate nell'ambito della valutazione dei rischi, si è rilevato che la società utilizza già da tempo sistemi di report interni e memorandum, nel rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Tuttavia, si è comunque deciso di proporre, quale ulteriore forma di controllo generale volto a contenere il rischio preventivato, la formalizzazione di comunicazioni periodiche al CDV riguardanti soprattutto i rapporti che tutte le singole figure apicali intrattengono con la Pubblica Amministrazione.

Si è altresì consigliato di demandare ad un ulteriore livello di controllo le prassi già in essere, prevedendo cicli di audit annuali svolti dal CDV che coinvolgano tutte le aree aziendali.

Inoltre, si ribadisce l'essenzialità di un adeguato sistema di gestione di deleghe e procure, in grado altresì di assicurare che tutte le informazioni rivolte all'esterno siano gestite solo da soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure e politiche adottate dalla Società.

Uno strumento residuale e di generale contenimento dei rischi preventivati è senz'altro costituito dall'adozione e diffusione a tutti i livelli (compresi i collaboratori/soci/amministratori/partner) del Codice Etico, con impegno di ciascun operatore alla piena applicazione dei principi e delle condotte in esso contenuti.

Sempre a scopo preventivo, si ritiene opportuno riconoscere al CDV (che non dispone di poteri disciplinari o sanzionatori diretti) il potere-dovere di promuovere l'esercizio del potere disciplinare da parte dell'organo statutariamente competente, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello da parte delle figure apicali.

Un elenco dettagliato delle azioni consigliate atte a contenere i rischi rilevati in ogni Area Aziendale è riportato nel documento "All. III Analisi dei Rischi 231-MAIE spa".

In generale, con riferimento a tutte le Aree aziendali esaminate nell'ambito della valutazione dei rischi, si è rilevato che la società utilizza già da tempo sistemi di report interni e memorandum, nel rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Tuttavia, si è comunque deciso di proporre, quale ulteriore forma di controllo generale volto a contenere il rischio preventivato, la formalizzazione di comunicazioni periodiche al CDV riguardanti soprattutto i rapporti che tutte le singole figure apicali intrattengono con la Pubblica Amministrazione.

Si è altresì consigliato di demandare ad un ulteriore livello di controllo le prassi già in essere, prevedendo cicli di audit annuali svolti dal CDV che coinvolgano tutte le aree aziendali.

Inoltre, si ribadisce l'essenzialità di un adeguato sistema di gestione di deleghe e procure, in grado altresì di assicurare che tutte le informazioni rivolte all'esterno siano gestite solo da soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure e politiche adottate dalla Società.

Uno strumento residuale e di generale contenimento dei rischi preventivati è senz'altro costituito dall'adozione e diffusione a tutti i livelli (compresi i collaboratori/soci/amministratori/partner) del Codice Etico, con impegno di ciascun operatore alla piena applicazione dei principi e delle condotte in esso contenuti.

Sempre a scopo preventivo, si ritiene opportuno riconoscere al CDV (che non dispone di poteri disciplinari o sanzionatori diretti) il potere-dovere di promuovere l'esercizio del potere disciplinare da parte dell'organo statutariamente competente, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello da parte delle figure apicali.

Un elenco dettagliato delle azioni consigliate atte a contenere i rischi rilevati in ogni Area Aziendale è riportato nel documento "All. III Analisi dei Rischi 231- MAIE spa".

Stato di Rev.	Revisione
Rev. 0	Prima emissione
Rev.1 del 1/12/2009	Aggiornamento per introduzione nuove fattispecie di reato
Rev.2 del 27/01/2014	Aggiornamento per introduzione nuove fattispecie di reato
Rev.3 del 26/07/2019	Aggiornamento per introduzione nuove fattispecie di reato